

EUROPEAN COMMISSION
HEALTH & CONSUMERS DIRECTORATE-GENERAL
Unit 04 - Veterinary Control Programmes

SANCO/10309/2009

*Programmes for the eradication, control and monitoring of certain
animal diseases and zoonoses*

Eradication programme of African Swine Fever

Approved* for 2010 by Commission Decision 2009/883/EC

Italy

* in accordance with Council Decision 2009/470/EC

● PIANO DI ERADICAZIONE DELLA TESTA SUINA AFRICANA

ANNO 2010

APRILE 2009



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana – anno 2010

1. Identificazione del programma

2. Dati storici relativi all'evoluzione delle Pesti Suine

- 2.1. Peste Suina Africana e Peste Suina Classica: evoluzione epidemiologica delle malattie in Sardegna
- 2.2. Popolazione soggetta al programma

3. Descrizione del programma presentato

4. Misure previste dal programma presentato

- 4.1 Riepilogo delle misure previste
- 4.2 Coordinamento del programma
- 4.3 Descrizione e delimitazione delle zone geografiche e amministrative in cui sarà applicato il programma
- 4.4 Misure contemplate dal programma presentato
 - 4.4.1 Riepilogo delle misure contemplate dal programma
 - 4.4.2 Organizzazione, supervisione e ruolo di tutte le parti coinvolte nel programma
 - 4.4.3 Descrizione e delimitazione delle zone geografiche e amministrative in cui sarà applicato il programma
 - 4.4.4 Descrizione delle misure contemplate nel programma
 - 4.4.4.1 Notifica della malattia
 - 4.4.4.2 Animali e popolazione animale destinatari del programma
 - 4.4.4.3 Identificazione degli animali e dei raggruppamenti di animali
 - 4.4.4.4 Qualificazione degli animali e dei raggruppamenti di animali
 - 4.4.4.5 Norme relative ai movimenti degli animali
 - 4.4.4.6 Prove utilizzate e metodi di campionamento
 - 4.4.4.7 Vaccini utilizzati e metodi di vaccinazione
 - 4.4.4.8 Informazioni e valutazione della gestione e dell'infrastruttura presso le aziende interessate relativamente alle misure di biosicurezza
 - 4.4.4.9 Misure in caso di risultato positivo
 - 4.4.4.10 Programma di indennizzo dei proprietari di animali abbattuti
 - 4.4.4.11 Controllo relativo all'attuazione del programma ed alla notifica
 - 4.4.4.12 Altre attività di controllo sanitarie.

5. Benefici del programma

6. Dati relativi all'evoluzione epidemiologica della malattia negli ultimi cinque anni

7. Obiettivi

- 7.1 Obiettivi del test
 - 7.1.1 Obiettivi dei test diagnostici
 - 7.1.2 Obiettivi dei test realizzati sui raggruppamenti di animali e sugli animali
 - 7.1.2.1 Obiettivi dei test realizzati sui raggruppamenti di animali
 - 7.1.2.2 Obiettivi dei test realizzati sugli animali
- 7.2 Obiettivi della qualificazione dei raggruppamenti di animali e degli animali
- 7.3 Obiettivi della vaccinazione o del trattamento terapeutico
 - 7.3.1 Obiettivi della vaccinazione o del trattamento terapeutico
 - 7.3.2 Obiettivi della vaccinazione o del trattamento terapeutico per la fauna selvatica

8. Analisi dettagliata dei costi del programma



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana – anno 2010

1. IDENTIFICAZIONE DEL PROGRAMMA

Stato Membro: Italia

Malattia: peste suina africana

Anno di attuazione: 2010

Riferimento del presente documento: Dr.ssa Donatella Campus

Direttore del Servizio Prevenzione – Assessorato dell'Igiene e Sanità –
Direzione generale della Sanità
v. Roma 231 Cagliari
tel 0706066822 – fax 0706066817
san.prev@regione.sardegna.it


Data di invio alla Commissione: 30 aprile 2009



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana – anno 2010

Andamento nel tempo



Il grafico riportato descrive l'andamento delle segnalazioni di focolai di peste suina africana nel periodo 2004-2008. Come si può facilmente notare, e come prima detto, il periodo 2004-2005 è stato caratterizzato da due importanti picchi epidemici che da soli rappresentano oltre il 90 % degli eventi riscontrati nel quinquennio. All'interno di questi due picchi epidemici i territori maggiormente colpiti sono ricompresi nella ASL n° 3 di Nuoro, con ben 215 focolai nel 2004, e nella ASL n° 5 di Oristano con 153 focolai nel 2005. Nella tabella successiva sono evidenziati i periodi e i territori maggiormente interessati dai focolai nel periodo 2004-2008.

Per una maggiore comprensione dell'andamento della PSA in Sardegna, occorre dare evidenza del numero di territori comunali interessati da almeno un focolaio di peste suina africana nel periodo 2004-2008: in totale sono 79 i territori comunali interessati, pari a circa il 21% del totale dei comuni sardi. All'interno di questi ultimi, 50 (pari al 63%) comuni presentano non più di un caso di PSA all'anno.

Ciò dimostra ancora una volta che esiste una zona ad alto rischio nella quale continuano a permanere quei fattori di rischio, fortemente correlati alle modalità di gestione complessiva del territorio. Tra i fattori di rischio per il mantenimento del serbatoio virale ambientale rimane sempre al primo posto la pratica del pascolo brado dei suini, con un conseguente livello di biosicurezza (limitatamente alla protezione degli animali da contatti esterni), non adeguato.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana – anno 2010

Classificazione oggettiva del rischio

Al fine di poter trovare elementi oggettivi di valutazione del rischio è stato ipotizzato il seguente sistema di classificazione basato su:

1. osservazione di focolai nelle popolazioni domestiche e/o selvatiche nei seguenti periodi:
 - a. nel periodo antecedente al 2004
 - b. nel periodo 2004-2005
 - c. nel periodo successivo al 2005
2. eventuale presenza di sieropositività nelle popolazioni selvatiche
 - a. nei cinghiali giovani
 - b. nei cinghiali adulti

L'insieme delle variabili di classificazione ha consentito di "mappare" il territorio della Sardegna e di poter verificare, a posteriori, se questa classificazione permette di poter in qualche modo prevedere gli eventi e di poter predisporre quindi adeguate misure di controllo e/o salvaguardia.

N.B.: l'inclusione formale dei territori comunali della Sardegna all'interno dell'area ad alto rischio tiene conto anche di altre variabili, meno oggettivabili a priori, ma che possono incidere in modo sensibile nella qualificazione del territorio rispetto al rischio; tali fattori sono essenzialmente:

- stato di attuazione e gestione dell'anagrafe suina
- segnalazione di eventuali suini tenuti allo stato brado incontrollato
- presenza-assenza di regolamentazione del pascolo in terreni comunali
- oggettivazione delle attività di sorveglianza svolte in applicazione del Piano.

Un altro aspetto basilare per comprendere la natura e gli scopi dell'area ad alto rischio è il seguente: la definizione di zone a rischio non esclude la possibilità di insorgenza di focolai in tutto il territorio regionale.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana – anno 2010

Mappe di rischio e correlazione tra rischio e focolai riscontrati

2004

Il riscontro di focolai (simboli blu) in territori "a rischio" (evidenziati dal giallo al rosso) in base agli eventi pregressi mostra un valore di OR pari a 5,88 (elevato). I focolai del 2004 "influiscono" sulla campagna venatoria 2004-2005 in misura anche maggiore (OR=6,22)



2005

La stessa valutazione effettuata nel 2005 fornisce un valore di OR minore (1,56), infatti la maggioranza dei focolai è stata osservata in un territorio fino ad allora indenne da psa (provincia di Oristano).



2006

non si sono osservati focolai nell'intero 2006, pertanto non possono essere effettuate le stesse valutazioni degli anni precedenti, se non il mantenimento dello status di territorio "a rischio" per quei comuni con eventi di psa pregressi e con segni di circolazione virale nel selvatico.





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana – anno 2010

<p>2007 Il riscontro di focolai si è avuto quasi esclusivamente in territori "a rischio", con 3,56 di OR.</p>	
<p>2008 I focolai verificatisi sono poco numerosi (n. 8 di cui n. 6 nel domestico e n. 2 positività virologiche nei cinghiali). La localizzazione ha riguardato sia l'area ad alto rischio che territori indenni.</p>	



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana – anno 2010

Approfondimenti sulla definizione di territorio a rischio

Si è cercato di classificare nel periodo 2004-2008 i comuni considerati a rischio, sulla base degli eventi riscontrati sia nel selvatico che nel domestico. E' stata analizzata l'eventuale correlazione tra l'esposizione a questo rischio e manifestazione della malattia (focolai).

Le tabelle seguenti indicano la correlazione esistente tra gli eventi osservati nell'anno in corso (espresso dai focolai dal 2004 al 2008) il rischio riferito agli eventi riscontrati fino a quel momento, nel selvatico e/o nel domestico:

Odds Ratio 5,88		focolai_2004		
		No	Si	Totale
rischio_2004	No	298	21	319
	Si	41	17	58
Totale		339	38	377

Odds Ratio 1,56		focolai_2005		
		No	Si	Totale
rischio_2005	No	270	28	298
	Si	68	11	79
Totale		338	39	377

Odds Ratio 2,42 (approssimato)		focolai_2006		
		No	Si	Totale
rischio_2006	No	267	0	267
	Si	110	0	110
Totale		377	0	377

Odds Ratio 3,56		focolai_2007		
		No	Si	Totale
rischio_2007	No	264	1	265
	Si	101	11	112
Totale		365	12	377

Odds Ratio 3,15		focolai_2008		
		No	Si	Totale
rischio_2008	No	260	3	263
	Si	110	4	114
Totale		370	7	377

Il rapporto *OR* (*Odds Ratio*, tanto più significativo quanto >1), sopra indicato per ciascun anno, esprime sinteticamente questo concetto. Ma se cerchiamo di individuare una relazione tra il selvatico e il domestico, o meglio, se tentiamo di stabilire la "direzione" dell'infezione, osserviamo che la presenza di focolai in un Comune nel suino domestico, influisce sulla probabilità di riscontrare cinghiali sieropositivi nella campagna venatoria successiva:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana – anno 2010

		CVC_POS_2004_2005		
		0	1	Totale
focolai_2004	0	336	3	339
	1	36	2	38
Totale		372	5	377

In questa tabella osserviamo che dei 5 comuni con cinghiali sieropositivi durante la campagna venatoria 2004-2005, 2/36 erano sede di focolaio nel domestico, mentre 3/336 erano in comuni senza focolaio nel domestico.

Il valore di Odds Ratio, in questo caso è di **6,22** (molto elevato), segno che esiste una forte correlazione tra i due elementi considerati.

Alla forte correlazione tra le due variabili occorre associare un'ipotesi alla base della correlazione stessa, riferita all'individuazione della variabile indipendente (la causa) e della variabile correlata (l'effetto).

Benché non sia possibile al momento attuale trovare una risposta univoca per tutti gli eventi storicamente determinatisi (come è anche ovvio, in quanto le popolazioni selvatiche infette possono essere sia causa che effetto di focolai nei domestici), tuttavia nella maggior parte degli episodi verificatisi in Sardegna si è assistito a focolai nel domestico precedenti alla diffusione dell'infezione nel selvatico. Esempi paradigmatici possono essere forniti con i casi di Bultei in provincia di Sassari, dove ai focolai della primavera 2005 hanno fatto seguito i casi nel selvatico nell'autunno dello stesso anno; alle successive azioni di controllo del pascolo brado suino e di eradicazione del virus dagli allevamenti ha fatto seguito una progressiva diminuzione di segni di circolazione virale nel selvatico, culminata con la totale assenza di positività nella stagione 2008/2009. Anche il picco epidemico nella ASL di Oristano del 2005, non preceduto da alcun segno di infezione nel selvatico e probabilmente causato da movimentazioni irregolari di suini vivi, è stato seguito da segni di infezione nel selvatico, che si sono attenuati fino a scomparire dopo il controllo dell'infezione nel domestico.

Più complessa l'analisi storica degli eventi nella ASL 2 di Olbia, nella quale la cronologia e la possibile relazione di causa effetto tra i focolai nel domestico e le positività nel selvatico non ha ancora consentito conclusioni definitive.

Sorveglianza nelle popolazioni selvatiche dal 2000 al 2009

Stagione venatoria	Campioni esaminati	Campioni sierologicamente positivi	Prevalenza 95% (ci)	Virus +vi
2000-2001	361	27	7.48 (5.08-10.82)	0
2001-2002	880	62	7.04 (5.48-8.99)	0
2002-2003	230	34	14.78 (10.59-20.19)	0
2003-2004	620	19	3.06 (1.91-4.18)	1
2004-2005	349	22	6.30 (4.08-9.53)	0
2005-2006	4.194	91	2,17 (1,76-2,67)	0
2006-2007	3.648	93	2,55 (2,07-3,13)	2
2007-2008	3.164	115	3,63 (3,02-4,36)	22
2008-2009	3.916	23	0,59(0,38-0,80)	0




REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana – anno 2010

Durante le campagne venatorie dal 2004 al 2008, in particolare a partire da quella 2005-2006, sono stati riscontrati soggetti virus positivi, che hanno determinato la definizione di sei distinte zone infette (di cui una comprendente due areali), come previsto dagli artt. 15 e 16 della Direttiva 2002/60/CE.

Nelle campagne successive sono state applicate le disposizioni contenute nella Decisione della Commissione (2003/422/CE) del 26 maggio 2003, recante approvazione di un manuale di diagnostica suddividendo il territorio regionale in 32 areali, all'interno dei quali dovevano essere effettuati i campionamenti utili a valutare lo stato sanitario delle popolazioni selvatiche (almeno 59 campioni di siero nelle aree a basso rischio e 96 in quelle ad alto rischio, oltre ad un campione di milza).



Il Sistema Informativo a supporto delle decisioni

A seguito dell'epidemia 2004 è stato messo a punto un Sistema Informativo che supporta gli enti coinvolti, a partire dai Servizio Veterinari delle ASL, il Servizio Prevenzione dell'Assessorato regionale della Sanità e dell'Assistenza Sociale, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, il Centro di riferimento Nazionale delle Pesti suine, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, le Forze dell'Ordine e le Associazioni di Categoria.

Nel tempo il Sistema ha subito delle revisioni per rispondere alle mutate esigenze di tipo normativo-informativo.

Descrizione sintetica del sistema informativo

La peste suina africana, in Sardegna dopo un periodo di cinque anni di relativa calma epidemica, ha subito nel corso del 2004 la più intensa ed estesa ondata epidemica degli ultimi dieci anni. La realizzazione di un



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana – anno 2010

Sistema Informativo ha consentito il monitoraggio costante della situazione epidemiologica e la realizzazione di una serie di indicatori utili al governo-controllo dell'emergenza.

L'Unità di Crisi Regionale, attraverso dati aggiornati in tempo reale, ha potuto dare corso in modo compiuto ai compiti ad essa demandati dalle normative vigenti.

Il sistema è stato realizzato con strumenti informatici di facile utilizzo e integrato da un Sistema Gis (Mapinfo®) al fine di realizzare una reportistica corredata da mappe tematiche.


Il sistema utilizza come fonte principale i dati contenuti nei documenti ufficiali assemblati in diagrammi di flusso che, una volta validati, generano informazioni immediatamente fruibili.

La realizzazione del Sistema Informativo all'interno dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale ha reso possibile l'incrocio di dati di varia provenienza consentendo un'adeguata analisi di congruità e l'allineamento degli stessi.

Il sistema genera mappe nelle quali sono definiti con precisione:

- gli allevamenti sede di focolaio, identificati da un punto;
- I buffer per ogni focolaio della Zona di Protezione e della Zona di Sorveglianza, rispettivamente di 3 km e di 10 km;
- I Comuni compresi nei territori soggetti a restrizione.

E' possibile inoltre, definire con precisione altre strutture interessate dall'epidemia, quali gli impianti di macellazione o rimodulare le zone di restrizione in funzione delle peculiarità del territorio.





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana – anno 2010

Valutazioni sintetiche anno 2008

Nel 2008 si sono verificati n. 8 focolai, di cui:

- n. 2 positività virologiche nel selvatico, rilevate con i prelievi della campagna venatoria 2007-2008.
- n. 4 focolai nel domestico, nel comune di Benetutti (prov. di Sassari)
- n. 1 focolaio nel Comune di Villasor (prov. di Cagliari)
- n. 1 focolaio nel Comune di Stintino, nell'estremità nord-ovest della Sardegna, in provincia di Sassari.

L'indagine epidemiologica di tali focolai non ha portato ad un inequivocabile accertamento delle fonti di infezione nei rispettivi allevamenti.

Focolai PSA 2008: nella mappa a sinistra il numero di focolai riscontrati per ogni ASL; a destra la localizzazione degli stessi nei comuni.





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA


Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana – anno 2010

Sorveglianza sierologica nei suini domestici – anno 2008

I dati numerici sintetici su scala regionale sono riportati nel par. 6..

La mappa tematica seguente rappresenta l'attività dei controlli sierologici effettuati sottoforma di tonalità dal giallo (da 1 a 6 aziende controllate) al blu intenso (da 62 a 167 aziende controllate). In rosso sono evidenziati i comuni con aziende riscontrate sieropositive.

Sierosorveglianza 2008 per la PSA: la scala cromatica indica la numerosità di campionamento



In questi ultimi comuni il totale di aziende riscontrate sieropositive è stato comunque esiguo (v. tabella).

Positività sierologiche per PSA nel 2008 – suini domestici

Comune	Aziende presenti (BDN 2008)	Controlli effettuati	Aziende positive
Orgosolo	69	126	3
Benetutti	82	77	2
Urzulei	42	44	2
Austis	34	37	1
Loculi	10	8	1
Totale			9



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana – anno 2010


La sorveglianza sierologica pianificata ha rilevato positività, in 7 casi su 9, in aziende situate all'interno della zona ad alto rischio attualmente vigente. Questo riscontro è abbastanza tipico nella situazione epidemiologica regionale: infatti i focolai, ed in particolare i focolai primari, si possono verificare su tutto il territorio regionale; mentre la sieropositività, quale testimonianza di una pregressa presenza virale (che non ha dato luogo a segnalazione di focolai), è un evento, se non esclusivo, molto tipico della zona ad alto rischio.

Per quanto concerne la sorveglianza sierologica al mattatoio, i dati registrati negli anni evidenziano una casistica estremamente rassicurante. Infatti per i suini allevati e macellati in Sardegna esiste una totale assenza di rapporti di prova positivi per pesti suine.


Campagna venatoria cinghiali 2008-2009

L'ultima campagna venatoria ha consentito il campionamento di 3.916 soggetti, con un riscontro di 23 soggetti sieropositivi (prevalenza 0,59%, intervallo fiduciale compreso tra 0,38% e 0,9%), mentre non si sono riscontrati soggetti positivi virologicamente. Il campionamento è da ritenersi soddisfacente in particolare per le zone a rischio di Nuxis e di Bultei.

Camplonamento dei cinghiali nei 32 areali della Sardegna



Areali con positività sierologiche alla PSA – stagione venatoria 2008-2009





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana – anno 2010

Conclusioni

Fondamentalmente nel 2008 si osserva nuovamente una situazione di tipo ipoendemico, nella quale alla presenza di un serbatoio virale non ancora eradicato nella zona ad alto rischio fanno riscontro sporadiche *poussées virali* nel restante territorio regionale, che sono all'origine di focolai peraltro rapidamente eradicati.

La localizzazione della circolazione virale progressiva è testimoniata dalla sorveglianza sierologica nei domestici e, in modo tutt'altro che irrilevante, nei cinghiali selvatici.

Per quanto riguarda l'efficacia della sorveglianza sierologica prevista dalle azioni di Piano, è confermato quanto già negli anni precedenti affermato, ovvero che il ruolo della sierologia è fondamentale in funzione dell'eradicazione piuttosto che come strumento preventivo, ed è quindi da utilizzare sulla base anche delle indicazioni del manuale di diagnostica più volte citato.

L'analisi dell'andamento epidemologico della peste suina africana negli ultimi cinque anni, abbinata alle conoscenze derivanti dagli anni precedenti, permette quindi di esprimere, ad integrazione delle conclusioni epidemiologiche esposte nel Piano del 2009, il seguente quadro sintetico:

1. Esiste ancora un serbatoio virale di PSA presso la popolazione di suini allevati nella zona ad alto rischio. All'interno di tale popolazione il virus è presente endemicamente e si verificano periodici picchi epidemici.
2. Alla sporadica occorrenza di focolai primari al di fuori della zona ad alto rischio, fa seguito in genere la rapida eradicazione dei focolai stessi senza conseguenze in termini di persistenza virale sul territorio, in quanto in assenza dei fattori tipici della zona ad alto rischio le misure sanitarie previste sono in grado di garantire l'efficace estinzione del focolaio.
3. La situazione nel selvatico, in particolare fuori dalla zona ad alto rischio, appare decisamente migliorata; l'assenza di positività virologiche, il campionamento molto cospicuo nelle zone infette e l'abbattimento o la totale scomparsa delle positività consentono di revocare le misure di zona infetta in tre casi precedentemente verificatisi (ASL di Sassari, Oristano e Cagliari-Carbonia). Restano invece in vigore le restrizioni nelle zone infette dell'area ad alto rischio e in quella di Olbia.
4. I controlli veterinari previsti dal piano di eradicazione hanno dimostrato un'elevata affidabilità, le sieropositività riscontrate negli ultimi anni si verificano esclusivamente durante i controlli del piano, nelle macellazioni familiari o nelle zone di restrizione, mentre non si verificano sieropositività al mattatoio; questo riscontro testimonia un'elevata e storicamente validata sicurezza sanitaria dei suini immessi legalmente nel circuito commerciale.

2.2. Popolazione soggetta al programma

Provincia	ASL	Aziende suine	Capi
Sassari	1	3.387	34.400
Olbia-Tempio	2	1.870	24.442
Nuoro	3	2.161	19.897
Ogliastra	4	704	8.667
Oristano	5	3.052	18.652
Medio Campidano	6	753	52.969
Carbonia-Iglesias	7	640	8.339
Cagliari	8	2.783	75.441
Sardegna		15.350	242.807



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana – anno 2010

3. DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

In considerazione di quanto premesso, preso atto del mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'Ordinanza urgente della Regione del 2006 sul controllo di suini irregolari al pascolo brado (vedi anche paragrafo 4.4.9 – Normativa collegata), si rende necessaria una rimodulazione delle strategie da adottare nel medio-lungo periodo.

Questa fase di cambiamento sarà posta in essere in sinergia con gli Enti scientifici ed istituzionali di riferimento, congiuntamente alle rappresentanze economiche e sociali del territorio, con le quali si intende attivare un approfondito studio del fenomeno.

Da questo studio dovranno emergere degli elementi tesi ad orientare le istituzioni circa la caratterizzazione delle attività future.

In particolare dovrà emergere se può essere perseguito ulteriormente un programma di eradicazione, oppure di semplice sorveglianza e controllo della malattia.

In attesa che si pongano le basi per tali modifiche, nel 2010 le attività previste prevedono la conferma ed il perfezionamento di tutte le misure sanitarie a tutela dell'esportazione di prodotti suini ai sensi della Decisione N. 2005/363/CE e successive modifiche.

Oltre a tali misure gli obiettivi che si intendono perseguire nel 2010 sono:

- a. proseguimento delle attività di formazione e informazione, anche mediante la destinazione di alcuni veterinari in forza presso gli enti tecnici dell'Assessorato dell'Agricoltura (LAORE) all'attività di assistenza tecnica agli allevamenti suinicoli;
- b. incentivazione della professionalità dell'allevamento suino, mediante fondi specifici destinati a cofinanziare le infrastrutture degli allevamenti privati nelle zone a rischio;
- c. controllo in occasione delle macellazioni familiari;
- d. piano di controllo nella ristorazione pubblica
- e. perfezionamento di alcune procedure di controllo riguardanti la vigilanza della commercializzazione di carni suine nel circuito extraregionale;
- f. perfezionamento delle attività connesse all'anagrafe dei suini.

Quindi saranno privilegiati i controlli sanitari clinici ed anagrafici nelle aziende suine e l'attività di sierosorveglianza sarà rivolta principalmente al monitoraggio epidemiologico di tutto il territorio regionale, alla revoca delle zone di protezione e sorveglianza, al ripopolamento degli allevamenti e alla movimentazione

A supporto di tali attività propriamente sanitarie saranno promosse le seguenti attività:

- a. informazione e sensibilizzazione degli allevatori;
- b. introduzione di premialità economiche finalizzate al miglioramento dello stato sanitario delle aziende;

4. MISURE CONTEMPLATE DAL PROGRAMMA PRESENTATO

4.1. Riepilogo delle misure contemplate dal programma

Le misure propriamente sanitarie previste nel programma di eradicazione 2010 sono le seguenti:

- a. controllo sierologico per la peste suina africana di un campione di aziende suine regionali estratto casualmente secondo la tabella del 95 % di confidenza e lo 0,5 % di prevalenza. In ogni azienda è controllato un campione casuale di animali secondo la numerosità della tabella del 95 % di confidenza ed il 5 % di prevalenza.
- b. controllo sierologico e virologico dei cinghiali abbattuti durante la campagna venatoria nelle zone ad alto rischio per un minimo di 96 capi per ciascun areale.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana – anno 2010

- c. controllo sierologico dei cinghiali abbattuti durante la campagna venatoria al di fuori delle zone ad alto rischio per un minimo di 50 capi per ciascun areale.
- d. controllo sierologico all'atto della macellazione, presso stabilimenti oppure in occasione della macellazione per autoconsumo, di un campione fino a 12 animali provenienti da tutte le aziende suinicole regionali, ad eccezione di quelle già accreditate e di quelle controllate di cui al comma a).
- e. controlli sierologici per il primo conferimento della qualifica di "azienda accreditata", e controllo annuale per la conferma della qualifica per quelle già accreditate.
- f. controlli sierologici sugli allevamenti non accreditati che movimentano suini verso allevamenti non accreditati.
- g. controlli sierologici sulle partite di animali, le cui carni e prodotti sono destinati alla esportazione ai sensi della Decisione CE n. 363/2005.

Le prove diagnostiche eseguite sul suino domestico consentiranno di individuare le aziende venute a contatto con il virus. Tutti gli animali sieropositivi saranno abbattuti. Nelle aziende in cui si dimostra la circolazione virale tutto il gruppo di animali verrà abbattuto.

Gli animali abbattuti per positività sierologica oppure nei focolai ed i cinghiali positivi devono essere distrutti.

Le prove diagnostiche eseguite sul suino selvatico consentiranno di individuare gli areali infetti. Negli areali infetti saranno applicate le misure sanitarie di eradicazione della peste suina africana ai sensi degli articoli 15 e 16 della Direttiva 2002/60/CE.

Non sono previste proroghe in caso di provvedimenti sanitari di abbattimento di animali o gruppi di animali.

4.2. Organizzazione, supervisione e ruolo di tutte le parti coinvolte nel programma

La supervisione e il coordinamento dei servizi competenti per l'attuazione del programma avviene su tre livelli (Centrale, Regionale, Locale).

A livello centrale l'autorità competente è il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, a livello regionale l'Assessorato alla Sanità, a livello locale sono i Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali.

All'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, attraverso il Servizio Prevenzione, compete il coordinamento delle azioni previste dal piano a livello regionale.

L'Assessorato della Difesa dell'Ambiente collabora nelle misure inerenti la fauna selvatica, mediante il Servizio Tutela della Natura, e mediante il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, per le funzioni di polizia forestale e di lotta al pascolo brado.

L'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agropastorale è responsabile delle misure di incentivazione e promozione dell'allevamento suinicolo, inoltre è competente per le autorizzazioni riguardanti i pascoli comunali gravati da usi civici (L.R. n. 12 del 14 marzo 1994).

Il Servizio Prevenzione si avvale inoltre delle seguenti collaborazioni:

- a) Il **Centro di Riferenza Nazionale delle Pesti Suine (CEREP)** dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche per gli aspetti tecnico-scientifici di riferimento.
- b) L'**Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna** per gli aspetti tecnico-istituzionali.
- c) Le **Aziende Sanitarie Locali (ASL)** per gli aspetti gestionali nei territori di loro competenza.
- d) L'**Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale** (Dgr n. 33/7 del 12/09/2003).
- e) L'**Unità di Crisi Regionale (UCR)**, della quale entrano a far parte, oltre a tutti gli Enti menzionati, un rappresentante del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, del Ministero dell'Interno e dell'Assessorato Regionale all'Ambiente.

Nelle azioni inerenti le misure da prendere per l'eradicazione della malattia nel selvatico, l'UCR è integrata dal **gruppo di esperti**, in accordo con l'art. 15 della Dir. 2002/60 CE. L'Unità di Crisi



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana – anno 2010

Regionale, istituita con atto formale dell'Assessorato alla Sanità, in accordo con quanto previsto dal Manuale delle Emergenze e dal Manuale Operativo delle pesti suine, ha compiti di consulenza e facilitazione delle azioni istituzionalmente preposte ai vari Enti, armonizzandone lo svolgimento.

- f) Le **Unità di Crisi Locali (UCL)**, composte da Veterinari, funzionari amministrativi e dipendenti delle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti, nonché da un veterinario del Dipartimento Territoriale competente per territorio dell'Istituto Zooprofilattico della Sardegna. All'UCL, anch'essa istituita con atto formale da parte delle ASL, compete il coordinamento delle azioni inerenti l'estinzione dei focolai e delle azioni di controllo nelle zone di protezione e di sorveglianza.

Unità di Crisi Regionale

E' istituita e coordinata dal Direttore del Servizio Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale l'Unità di Crisi Regionale (UCR), che coadiuva il Servizio Prevenzione Regionale secondo le modalità previste dal Manuale di emergenza Nazionale al fine del raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- o garantire l'applicazione uniforme di tutte le procedure previste dalle norme sul territorio regionale anche attraverso la predisposizione di specifici protocolli operativi;
- o intervenire nel caso di insorgenza di focolai di pesti suine, collaborando con le Unità di Crisi Locali (UCL) al fine di garantire l'estinzione rapida degli stessi e nell'effettuazione delle indagini epidemiologiche, nel rispetto delle normative vigenti;
- o coordinare le diverse componenti istituzionali e non, deputate all'attuazione delle azioni legate alla gestione dell'emergenza epidemica e all'estinzione della stessa;
- o minimizzare le difficoltà operative legate a situazioni ambientali sfavorevoli, che possano rallentare le attività, connesse alla gestione dei focolai stessi.

L'Unità di Crisi Regionale, logisticamente ubicata presso i locali dell'Assessorato dell'Igiene e della Sanità e dell'Assistenza Sociale, è presieduta dal Direttore del Servizio Prevenzione, è composta da:

Un funzionario del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

Un funzionario del Ministero dell'Interno;

Un funzionario dell'Assessorato all'Ambiente;

Il responsabile del Centro di Referenza Nazionale per le pesti suine;

Uno o più veterinari del Servizio Prevenzione Regionale;

Un responsabile dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna;

Un componente dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale.

Di volta in volta l'Unità di Crisi Regionale è integrata da uno o più dirigenti dei Servizi Veterinari delle ASL della Sardegna ed eventualmente da altre figure professionali. Nel caso in cui si verificano casi di malattia nel selvatico, l'UCR regionale è integrata dal Gruppo di esperti, comprendente tra l'altro l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale e l'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica.

Unità di Crisi Locali

Presso tutte le ASL sono costituite mediante atto formale le Unità di Crisi Locali (UCL), normalmente coordinate dal responsabile del Servizio di Sanità animale della ASL territorialmente competenti. Ogni qualvolta si verifichi un focolaio nel territorio di propria competenza, le UCL curano l'esecuzione degli adempimenti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria in proposito, secondo le modalità di cui al Manuale Nazionale delle Emergenze e al Manuale Operativo delle Pesti Suine.

La composizione e l'attività delle Unità di Crisi Locali deve tenere conto del Manuale Operativo delle Pesti Suine e del Manuale delle Emergenze; ogni UCL deve prevedere almeno:

- o un responsabile per ogni area funzionale nell'ambito della ASL (Area A, B, C);
- o un funzionario amministrativo dell'ASL;
- o un responsabile del Dipartimento territoriale dell'Istituto Zooprofilattico competente per territorio;

I responsabili delle UCL e i referenti di Distretto curano che sia costantemente disponibile e rifornito il kit previsto nel Piano di Emergenza per la peste suina classica e africana (kit n. 1).

I referenti dell'Istituto Zooprofilattico curano l'allestimento e l'integrazione di volta in volta dell'apposito kit per l'esecuzione dei campionamenti nei focolai (kit n. 2 del manuale operativo); in sede di focolaio, il referente



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana – anno 2010

dell'Istituto Zooprofilattico collabora all'esecuzione dell'indagine epidemiologica e del campionamento di sangue e organi dagli animali.

Il responsabile dell'area funzionale d'Igiene degli Alimenti di Origine Animale cura la distribuzione del materiale informativo, e in particolare del Manuale Operativo di cui al comma 2., ai macelli, agli impianti di sezionamento e agli impianti di produzione e trasformazione di prodotti a base di carne suina; è responsabile della diffusione delle informazioni sanitarie in tali stabilimenti in caso siano coinvolti in zone di protezione o di sorveglianza.

4.3. Descrizione e delimitazione delle zone geografiche e amministrative in cui sarà applicato il programma

Il programma verrà attuato nella Regione Sardegna con diverse modalità a seconda del differente livello di rischio sanitario. La regione ha un'estensione di 24.089 Km².

Da un punto di vista amministrativo l'isola è suddivisa in otto Aziende Sanitarie Locali (ASL) a loro volta suddivise in distretti sanitari; dal punto di vista sanitario è possibile individuare delle zone definite **Area ad alto rischio per PSA**.

Area ad Alto Rischio

Viene definita come area (sin. zona) ad alto rischio per peste suina africana *la parte di territorio regionale nella quale esiste un concreto maggior rischio di insorgenza di focolai in allevamenti non opportunamente protetti da adeguate misure di biosicurezza*.

L'Area ad alto rischio ha compreso nel 2008 parte del territorio delle ASL n. 1, 2, 3, 4 e B. Ha una configurazione del suolo prevalentemente di tipo collinare o montagnoso, con vegetazione caratterizzata da presenza di bosco o macchia mediterranea, ed è determinata dal verificarsi di una combinazione, con vari livelli di intensità, dei seguenti fattori di rischio:

- Presenza di tradizioni culturali e socioeconomiche che si esplicano nell'allevamento suino al **pascolo brado**, anche se non autorizzato (suini ferali).
- **Presenza virale recente** nel territorio, testimoniata da focolai di peste suina africana verificatisi nei suini domestici o selvatici nell'anno precedente;
- **Presenza virale progressa** testimoniata dai risultati sierologici nella campagna venatoria, o dalla storia dei focolai nel suino domestico negli anni precedenti.

Attualmente è possibile procedere ad una nuova definizione della zona ad alto rischio, in senso riduttivo, per i seguenti motivi:

1. Un numero importante di Comuni è stato inserito (nel 2005) nella prima definizione della zona ad alto rischio per motivi amministrativi, in quanto facevano capo alla vecchia provincia di Nuoro, per la quale era stata chiesta a suo tempo l'inclusione *in toto* nella zona ad alto rischio. Attualmente la suddivisione amministrativa della Sardegna è cambiata, passando dalle vecchie 4 province alle attuali 8 province.
In ogni caso, a partire dalla **Decisione 2005/363/CE** è stato superato il concetto di provincia ai fini della **regionalizzazione** della zona a rischio, e si è provveduto ad elencare con precisione i Comuni caratterizzati da condizioni di rischio oggettivo. E' pertanto possibile individuare un elenco di comuni (v. oltre) nei quali le attività di sorveglianza svolte negli ultimi tre anni dimostrano che non sussistono i fattori di inclusione nella zona ad alto rischio.
2. In alcuni Comuni di altre province (Sassari e Olbia-Tempio), precedentemente inclusi nella zona ad alto rischio in seguito al verificarsi di eventi epidemiologici sfavorevoli (focolai, sieropositività, casi di malattia nel selvatico), le attività di sorveglianza svolte testimoniano che i fattori di rischio precedentemente rilevati sono stati messi efficacemente sotto controllo. La completezza dei controlli svolti e l'assenza di segni di circolazione virale, unitamente alla eliminazione di fenomeni di pascolo brado incontrollato in tali territori, consentono anche in questo caso di escludere dalla zona ad alto rischio il territorio dei Comuni interessati.

In allegato al presente Piano viene prodotta una relazione tecnica a sostegno dei concetti sopra riportati.




REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana – anno 2010

Zone infette nel selvatico

Sono le zone delimitate ai sensi degli artt. 15 e 16 della Direttiva 2002/60/CE in seguito a casi di positività virologica riscontrati nei cinghiali cacciati o rinvenuti morti. In esse si applicano specifiche misure di sorveglianza.

Mappa illustrante le zone infette nel selvatico attualmente vigenti






REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana – anno 2010

Elenco dei Comuni inclusi nella delimitazione proposta della zona ad alto rischio

PROVINCIA NUORO		PROVINCIA OGLIASTRA	PROVINCIA CAGLIARI	PROVINCIA SASSARI
ARITZO	MEANA SARDO	ARZANA	SADALI	BENETUTTI
ATZARA	OLIANA	BAUNEI	SEULO	
AUSTIS	ONANI'	LANUSEI		
BELVI	ONIFAI	LOCERI		
BITTI	ORGOSOLO	OSINI		
DESULO	OROSEI	TALANA		
DORGALI	ORUNE	TRIEI		
FONNI	OVODDA	ULASSAI		
GADONI	SORGONO	URZULEI		
GALTELLI	TETI	USSASSAI		
IRGOLI	TIANA	VILLAGRANDE STR.		
LOCULI	TONARA	SEUI		
LULA				
MAMOIADA				

Proposta di delimitazione territoriale della zona ad alto rischio





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana – anno 2010

4.4. Descrizione delle misure contemplate nel programma

Normativa comunitaria di riferimento

Il programma di eradicazione delle pesti suine è stato predisposto conformemente ai criteri indicati dalla Decisione della Commissione 2004/450/CE e in conformità alle disposizioni della seguente normativa comunitaria:

1. Decisione n° 90/424/CE del 26.06.90;
2. Direttiva n° 90/425/CE del 26.06.90;
3. Direttiva n° 92/102/CE del 27.11.92;
4. Direttiva n° 90/217/CE del 22.01.80;
5. Direttiva n° 93/439/CE del 30.06.93;
6. Direttiva n° 94/370/CE del 21.01.94;
7. Direttiva n° 91/685/CE del 11.12.91;
8. Decisione n° 99/384/CE del 31.05.99;
9. Decisione n° 2000/5/CE del 30.11.99;
10. Decisione n° 2000/556/CE del 19.09.2002;
11. Decisione n° 2000/678/CE del 23.10.00;
12. Direttiva n° 2001/89/CE del 23.10.01;
13. Decisione n° 2002/106/EC del 01.02.02;
14. Direttiva del Consiglio n° 2002/60/CE del 27.06.02;
15. Direttiva del Consiglio n° 2002/99 /CE del 16.12.02;
16. Decisione del Consiglio n° 2002/677/CE del 22.08.02;
17. Decisione del Consiglio n° 2003/422/CE del 26.05.2003 (manuale di diagnostica PSA);
18. Regolamento (CE) n° 1774/2002 del 10.10.2002;
19. Regolamento (CE) n° 811/2003 del 12.05.2003;
20. Decisione n° 2005/362/CE del 02.05.05;
21. Decisione n° 2005/363/CE del 02.05.05 e succ. modifiche e integrazioni;
22. Regolamento 882/2004/CE;
23. Regolamento 852/2004/CE;
24. Regolamento 853/2004/CE;
25. Regolamento 854/2004/CE;
26. Regolamento 349/2005/CE;
27. Decisione 2008/897/CE.

Normativa nazionale di riferimento per gli aspetti generali e sanitari

1. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 artt. 265, 265 bis: Testo Unico delle Leggi Sanitarie;
2. D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320: Regolamento di polizia veterinaria;
3. Legge 23 gennaio 1968 n. 34: Provvedimenti per la profilassi della peste bovina, della pleuropolmonite contagiosa dei bovini dell'afra epizootica, della morva, della peste equina, della peste suina classica e africana etc.;
4. Decreto Legislativo 1 settembre 1998, n. 333: Attuazione della Direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento;
5. Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 196: Attuazione della Direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la Direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intra-comunitari di animali della specie bovina e suina;
6. Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 54: Attuazione della Direttiva 2002/60/CE recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana (e successive modifiche N. 332 del 22.12.2004);
7. Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 55: Attuazione della Direttiva 2001/89/CE relativa alle misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (e successive modifiche N. 333 del 22.12.2004);
8. Decreto Legislativo n. 117 del 27 maggio 2005: Norme di polizia sanitaria per la produzione, trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
5. O.M. 23 febbraio 2006: Nuove norme per lo spostamento dei suidi;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana – anno 2010

6. O.M. 12 aprile 2008: Modalità di registrazione ed identificazione delle aziende e degli animali della specie suina in Banca Dati Nazionale.

Normativa nazionale di riferimento per la corresponsione degli indennizzi agli allevatori

1. Legge 2 giugno 1988 N.218: Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;
2. D.M. 20 luglio 1989 n.298: Regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n.218;
3. D.M.19 agosto 1996 n.587: Regolamento concernente modificazioni al regolamento dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988 n.218.
4. O. M. 23 gennaio 2006, prorogata con O. M. 27 febbraio 2007, su "Peste suina africana. Misure sanitarie di lotta contro le pesti suine in Sardegna".

Normativa regionale di riferimento

1. L.R. n. 12 del 14 marzo 1994 in materia di usi civici nelle terre pubbliche.
2. L.R. n. 18 del 23 giugno 1998 sulle strutture agrituristiche.
3. Decreto dell'Assessorato Regionale della Sanità e dell'Assistenza Sociale n°4652/98: norme sanitarie sulla movimentazione e il benessere animale durante il trasporto.

4.4.1. Notifica della malattia

Segnalazione/Attivazione accesso

I soggetti tenuti a segnalare il sospetto di peste suina sono individuati nel Regolamento di Polizia Veterinaria; all'obbligo della segnalazione, da farsi immediatamente, è tenuto anche il veterinario libero professionista operante nell'azienda.

La segnalazione/denuncia deve essere fatta al Sindaco o al Responsabile del Servizio Veterinario dell'Azienda sanitaria locale interessata.

Verifica del sospetto

Il Veterinario Ufficiale procede a verificare la presenza o meno di sintomi o lesioni o analisi sierologiche riferibili a peste suina. Quando gli esiti delle indagini cliniche ed anatomo-patologiche escludono il sospetto di peste suina o di qualunque altra malattia denunciabile secondo la legislazione vigente, il Veterinario Ufficiale lascia l'allevamento senza applicare alcuna misura di restrizione.

Fondatezza del sospetto

Nel caso in cui nell'azienda in esame venga confermato il sospetto di peste suina, vengono immediatamente applicate le procedure di indagine ufficiale atte a confermare o escludere la presenza di infezioni pestose.

In tal caso il Veterinario Ufficiale informa immediatamente il responsabile dell'UCL (e per suo tramite il responsabile dell'UCR) e la sede territoriale dell'IZS competente per territorio al quale spedisce i campioni biologici.

Il Veterinario Ufficiale attiva tutte le procedure necessarie a fronteggiare un eventuale conferma diagnostica; rilascia istruzioni scritte al proprietario dell'allevamento al fine di impedire qualsiasi movimentazione di animali, mezzi e persone; invia entro 24 ore la denuncia del sospetto mediante idonea modulistica al Servizio Veterinario Regionale ed al Ministero della Salute – Direzione Generale della Sanità Veterinaria e del Farmaco Veterinario.

L'autorità competente (il Sindaco) con propria Ordinanza dispone inoltre il sequestro dell'allevamento e l'applicazione delle misure previste all'art. 4 del Decreto Legislativo del 20 febbraio 2004, n. 54.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana – anno 2010

Animali e popolazione animale destinatari del programma

Provincia	ASL	Aziende suine	Capi
Sassari	1	3.387	34.400
Olbia-Tempio	2	1.870	24.442
Nuoro	3	2.161	19.897
Ogliastra	4	704	8.667
Oristano	5	3.052	18.652
Medio Campidano	6	753	52.969
Carbonia-Iglesias	7	640	8.339
Cagliari	8	2.783	75.441
Sardegna		15.350	242.807

4.4.3. Identificazione degli animali e dei raggruppamenti

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 i proprietari o detentori di animali della specie suina debbono richiedere al servizio veterinario della ASL, competente per territorio, l'assegnazione del codice d'identificazione aziendale, tale codice andrà riportato sull'animale tramite tatuaggio auricolare. Ai fini del presente piano sono soggetti all'adempimento anche i detentori di un solo capo della specie suina ancorché destinato ad autoconsumo.

E' concessa l'attribuzione di nuovi codici aziendali per quelle aziende i cui locali di stabulazione sono strutturati in modo da soddisfare le esigenze minime di benessere animale e le cui caratteristiche costruttive (recinzioni) siano adeguate ad impedire l'introduzione dei virus pestosi nell'azienda.

I Servizi Veterinari curano l'aggiornamento dell'Anagrafe Suina delle aziende e degli allevamenti, verificando annualmente e registrando nella Banca Dati Nazionale (BDN):

1. codice aziendale
2. nome, indirizzo e codice fiscale del proprietario degli animali o detentore degli animali;
3. indirizzo dell'azienda;
4. coordinate geografiche dell'azienda;
5. tipologia di struttura (allevamento - stalla di sosta - fiera e mercato, centro di raccolta, punto di sosta, centro materiale genetico);
6. la capacità della struttura (numero massimo di animali che è possibile detenere);
7. la specie di suidi detenuta (suini e/o cinghiali);
8. l'orientamento produttivo distinto in:
 - o ingrasso
 - o da ingrasso familiare (allevamento da ingrasso per il consumo familiare che detiene fino ad un massimo di quattro suini di età superiore ai 70 giorni e che non movimentata capi verso altri allevamenti)
 - o da riproduzione, distinguendo tra ciclo chiuso e ciclo aperto (vendita di riproduttori);
9. tipologia d'allevamento distinta in:
 - o semibrado;
 - o stabulato.
10. qualifica sanitaria distinta in:
 - o accreditato
 - o non accreditato
 - o High Biosafety Herd Level (HBLH)
11. controlli anagrafici effettuati (check-list)

I dati relativi alla registrazione delle aziende sono costantemente aggiornati dai Servizi veterinari delle aziende ASL in conformità a quanto previsto dall'Ordinanza Ministeriale 12 aprile 2008 nella banca dati nazionale dell'anagrafe suina (BDN).

In particolare le ASL registrano in BDN entro il 31 marzo di ogni anno la consistenza dei capi così come comunicata dal proprietario/detentore qualora non provveda con altri organismi delegati.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana – anno 2010

Ai sensi dell'O.M. 12 aprile 2008, il proprietario o detentore degli animali ha l'obbligo di :

- a) dotarsi di un registro aziendale di carico e scarico, vidimato dalla ASL competente.
- b) registrare le movimentazioni in entrata ed in uscita dall'allevamento sul registro di carico e scarico entro 3 giorni dall'evento.
- c) comunicare alla BDN entro 7 giorni le movimentazioni di animali.
- d) comunicare alla BDN, direttamente, i dati relativi alla consistenza del proprio allevamento rilevata almeno una volta all'anno

In deroga alle precedenti disposizioni, gli allevamenti familiari sono tenuti a registrare solo le movimentazioni in ingresso e la consistenza annuale dei capi presenti.

Le registrazioni in BDN possono essere eseguite direttamente o conferendo delega specifica ai Servizi veterinari o ad altri soggetti delegati di cui all'art. 14 del D.M. 31 gennaio 2002 e s.m.e i..

Qualificazione degli animali e dei raggruppamenti di animali

Aziende accreditate

La qualifica di allevamento accreditato per PSA e PSC viene rilasciata dal Servizio veterinario della ASL competente per territorio in presenza dei seguenti requisiti:

- a) le caratteristiche costruttive dell'azienda devono garantire idonee condizioni di biosicurezza; in particolare le recinzioni esterne devono essere in grado di impedire contatti diretti con suini selvatici o ferati;
- b) sistemi di disinfezione per i mezzi in ingresso e in uscita ufficialmente autorizzati;
- c) i proprietari devono aver ottemperato alle norme relative alla registrazione degli allevamenti e alla identificazione dei suini;
- d) i suini siano risultati negativi a un duplice controllo sierologico effettuato a distanza di trenta giorni (tabella di campionamento col 95% di confidenza, 5% di prevalenza).

Un allevamento continua a mantenere la qualifica di allevamento accreditato se:

1. continuano ad essere soddisfatte le condizioni di cui alle succitate lettere a; b; c;
2. tutti gli animali introdotti provengono da un allevamento accreditato;
3. la conservazione dei requisiti di cui al punto 1 è assoggettata a verifica annuale da parte dei Servizi veterinari delle ASL.

Il riaccreditamento delle aziende dovrà avvenire a seguito di un duplice controllo sierologico effettuato a distanza di almeno trenta giorni l'uno dall'altro.

Aziende accreditate ad alto livello di biosicurezza

(High biosafety level herds – HBLH):

Le aziende suinicole industriali accreditate possono dotarsi di ulteriori strumenti di certificazione di garanzia in termini di accreditamento sanitario e biosicurezza se garantiscono il rispetto dei seguenti principi:

1. **Management:** le aziende HBLH devono aver ottenuto e mantenuto ininterrottamente la qualifica di aziende accreditate da almeno tre anni, e al loro interno non si deve essere mai verificato un focolaio di peste suina.
2. **Biosicurezza:** devono essere rispettati elevati canoni di biosicurezza in termini di recinzioni esterne, locali e misure di quarantena, smaltimento delle carcasse, layout aziendali.
3. **Personale:** i dipendenti e tutto il personale dell'azienda non devono possedere allevamenti suini.
4. **Registrazioni:** l'azienda deve registrare regolarmente in BDN consistenze annuali, macellazioni e movimentazioni. La qualifica HBL deve essere registrata in BDN dai Servizi Veterinari. In azienda deve essere presente e costantemente aggiornato il registro dei visitatori.
5. **Piani di autocontrollo aziendale:** le aziende HBL devono dotarsi di programmi di autocontrollo aziendale che devono essere approvati ufficialmente dalla ASL competente. I programmi di autocontrollo devono essere approntati e gestiti sotto la responsabilità di un veterinario aziendale, riconosciuto ai sensi del D.L.vo 196/99; l'Assessorato Regionale alla Sanità autorizza i veterinari riconosciuti e ne tiene appositi elenchi.
6. **Sorveglianza sierologica:** Le aziende HBL sono sottoposte ai controlli sierologici previsti per le aziende accreditate, con frequenza annuale, da parte del Veterinario Ufficiale.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana – anno 2010

- Controlli ufficiali:** la gestione aziendale e la corretta applicazione dei piani di autocontrollo sono sottoposti a vigilanza ufficiale dalla ASL competente. Le aziende HBL sono sottoposte al controllo sierologico annuale da parte del Veterinario Ufficiale. La Regione vigila sull'applicazione delle misure di cui sopra da parte delle aziende e sulle verifiche condotte sul territorio dalle Aziende sanitarie locali.

Le aziende HBL possono essere autorizzate alla macellazione di suini nel circuito extraregionale ai sensi della Decisione 2005/363/CE indipendentemente dalla loro localizzazione territoriale, fatta eccezione per l'eventuale loro inclusione in zone di protezione o di sorveglianza.

Norme relative ai movimenti degli animali

Le norme di controllo sanitario sulla movimentazione dei suini vivi e del commercio di carni suine fresche e dei prodotti a base di carni suine sono previste dalla Decisione della Commissione della Comunità Europea 2005/363/CE del 02 maggio 2005 e successive modifiche e integrazioni; dal D.P.R. n. 317 del 30 aprile 1996, e dal D.L.vo n. 196 del 1999.

Inoltre, lo spostamento dei suini è effettuato conformemente a quanto previsto all'art. 10, lettera C, del Decreto dell'Assessorato Regionale alla Sanità n° 4652 del 17 dicembre 1998; in particolare i documenti di accompagnamento (mod. 4) sono redatti in quattro copie.

In tutto il territorio della Regione è vietata la movimentazione di suini, non destinati alla macellazione, se non provenienti da aziende accreditate. In deroga, è possibile la movimentazione di suini da vita da aziende non accreditate, previo prelievo sierologico nei 30 giorni antecedenti la movimentazione e visita clinica con esito favorevole (nelle 72 ore precedenti la movimentazione) da parte dei Servizi veterinari della ASL competente sugli animali da sottoporre a movimentazione e su un campione di animali della numerosità prevista dalla tabella con la confidenza del 95 % e la prevalenza del 5 %.

I suini di un allevamento per autoconsumo familiare possono essere movimentati esclusivamente per l'immediata macellazione. In deroga possono essere movimentati verso un altro allevamento per autoconsumo familiare e comunque essere poi destinati esclusivamente alla macellazione.

Prove utilizzate e metodi di campionamento

Le attività di prelievi ematici nelle aziende suinicole sono condotte principalmente dalle équipes di operatori specializzati (veterinari ed agenti tecnici), appositamente formati ed in servizio presso le Aziende Sanitarie Locali.

I Servizi veterinari attuano i controlli sierologici previa identificazione del singolo capo sottoposto a prelievo, mediante apposizione all'orecchio destro di una marca auricolare indicante un numero progressivo. I controlli sierologici devono essere effettuati in azienda sui suini di età superiore ai tre mesi, nelle aziende con più di tre capi di età superiore a settanta giorni.

- Nelle aziende estratte per il controllo deve essere prelevato un campione di animali della numerosità prevista dalla tabella con la confidenza del 95 % e la prevalenza del 5 %. Nel caso in cui gli animali presenti siano inferiori al numero previsto, sono esaminati tutti i capi presenti.
- Ai fini del conferimento della qualifica di allevamento accreditato, il controllo sierologico interesserà un numero di capi tale da rilevare una sieroprevalenza maggiore o uguale al 5% con un livello di confidenza del 95%.
- I campioni di siero o sangue devono essere prelevati e trasportati con modalità tali da garantire il rintraccio degli animali e del gruppo di provenienza. Deve inoltre essere garantita la perfetta tenuta dei contenitori utilizzati ed il trasporto deve avvenire a temperatura refrigerata.
- I campioni di sangue prelevati saranno recapitati il più presto possibile all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna scortati da moduli di richiesta all'uso predisposti.

Il campionamento in azienda sarà effettuato limitatamente alle condizioni di cui sopra e in sinergia con i piani di controllo delle malattie virali dei suini soggetti a piani di eradicazione o sorveglianza su base nazionale.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana – anno 2010

Le diverse tipologie di campioni da prelevare:

Sangue per siero (almeno 5 ml.)	Sangue + EDTA (almeno 10 ml.)
Tonsilla	Ileo
Linfonodi reg. testa – collo	Palmone
Milza	Linfonodo gastro – epatico
Rene	Linfonodi meseraici
Midollo osseo (in caso di avanzato stato di decomposizione)	

Le diverse tipologie di prove diagnostiche:

PSA

ELISA: viene utilizzato su tutti i sieri come primo screening sierologico;

IMMUNOBLOTTING: viene utilizzato come test sierologico di conferma dei sieri risultati positivi o dubbi;

IMMUNOFLUORESCENZA DIRETTA: test effettuato su organi è utilizzato per la conferma di focolaio;

POLIMERASE CHAIN REACTION: test effettuato su sangue o su organi è utilizzato per la conferma di focolaio.

PSC

ELISA: viene utilizzato su tutti i sieri come primo screening sierologico;

SIERONEUTRALIZZAZIONE: viene utilizzato come test di conferma dei sieri risultati positivi o dubbi discriminante rispetto a positività per altri pestivirus;

POLIMERASE CHAIN REACTION: test utilizzato per la conferma dei sieri risultati positivi o dubbi e per gli accertamenti sugli organi di animali abbattuti;

ISOLAMENTO VIRALE: test utilizzato per la conferma di focolaio;

4.4.7. Vaccini utilizzati e metodi di vaccinazione

Per la peste suina africana non sono disponibili vaccini.

Per la peste suina classica non vengono utilizzati i vaccini attualmente disponibili.

4.4.8. Informazioni e valutazione della gestione e dell'infrastruttura presso le aziende interessate relativamente alle misure di biosicurezza

I Servizi veterinari registrano nella Banca Dati Nazionale (BDN) una nuova azienda suina previo sopralluogo e verifica delle condizioni igienico sanitarie, di benessere degli animali e di biosicurezza: in particolare il sito aziendale deve essere recintato adeguatamente per impedire il contatto con altri suini domestici o selvatici.

In occasione dei controlli relativi all'anagrafe suina ai sensi dell'Ordinanza Ministeriale 12 aprile 2008, e dei controlli sierologici annuali per la conferma della qualifica di azienda "accreditata" e di "High Biosafety Level Herd" (HBLH), i Servizi veterinari verificano l'ottemperanza agli obblighi previsti dall'anagrafe suina e l'adeguatezza strutturale e gestionale delle aziende, in particolare rispetto ai seguenti aspetti:

- Recinzioni esterne in grado di impedire movimenti incontrollati di animali da e per l'azienda
- Sistemi di disinfezione per i mezzi in ingresso e in uscita ufficialmente autorizzati
- Registrazione degli allevamenti, delle movimentazioni e della identificazione dei suini
- Procedure di isolamento e controllo sanitario dei capi di nuova introduzione proporzionate alle caratteristiche dell'analisi del rischio aziendale
- Gestione appropriata delle attività possibili fonti di rischio (alimentazione degli animali, smaltimento degli scarti, visitatori ecc.).

A fronte delle irregolarità riscontrate e documentate il Veterinario addetto ai controlli programmati prescriverà al proprietario o detentore una serie di misure idonee a sanare le irregolarità, entro un periodo non superiore



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana – anno 2010

a 15 giorni. In caso di inosservanza delle prescrizioni ovvero di recidive, sarà declassata la qualifica sanitaria e si applicheranno le misure sanzionatorie di legge.

4.4.9 Misure in caso di risultato positivo

Nei casi di risultato sierologico positivo si applicano le misure contenute nelle direttive 2002/60 e 2002/59, recepite con i decreti legislativi n° 54 e n° 55 del 20 febbraio 2004, in particolare i capi sieropositivi saranno considerati sospetti di malattia. Si riportano di seguito le misure specifiche adottate.

Sieropositività per PSA in tutto il territorio regionale

- o sequestro dell'allevamento;
- o abbattimento e distruzione di tutti i capi sieropositivi nell'allevamento nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 10 gg dalla notifica del risultato sierologico; l'eventuale estensione dell'abbattimento a tutto l'effettivo dell'allevamento potrà essere adottata in seguito alle indicazioni emerse dall'indagine epidemologica.
- o disinfezione e disinfestazione delle stalle, dei ricoveri e dei recinti secondo le procedure stabilite;
- o prelievo di campioni su tutto l'effettivo dell'allevamento;
- o attivazione di un'indagine epidemiologica;
- o attivazione dei controlli sierologici nelle eventuali aziende venute a contatto;
- o nuovo prelievo su tutto l'effettivo dell'allevamento dopo 21 giorni;

Nel caso in cui si verifichi sieroconversione di uno o più animali, o nel caso in cui la situazione epidemiologica lo richieda, si procede all'abbattimento immediato di tutto l'effettivo dell'allevamento.

Sieropositività per PSC in tutto il territorio regionale

- o sequestro dell'allevamento;
- o abbattimento e distruzione di tutti i capi sieropositivi dell'allevamento nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 10 giorni dalla conferma del risultato sierologico;
- o controllo sierologico su tutti i suini dell'allevamento;
- o prelievo di un campione di sangue con anticoagulante (EDTA) negli animali che presentano sospetto clinico incluso il rialzo termico;
- o attivazione di un'indagine epidemiologica allo scopo di individuare le aziende epidemiologicamente correlate;
- o attivazione dei controlli sierologici nelle eventuali aziende venute a contatto.

Sieropositività o sospetto per PSA-PSC in un macello o in mezzi di trasporto

Qualora si sospetti la presenza delle pesti suine in un macello o nei mezzi di trasporto, il veterinario ufficiale mette immediatamente in atto tutti i mezzi ufficiali di indagine volti a confermare o escludere la presenza della malattia, conformemente alle procedure descritte nei manuali di diagnostica;

Qualora venga individuato un caso di pesti suine in un macello o in mezzi di trasporto, l'autorità competente provvede affinché:

- a) siano immediatamente abbattuti tutti gli animali esposti all'infezione presenti nel macello o nel mezzo di trasporto;
- b) le carcasse, le frattaglie e i rifiuti di animali che possono essere stati infettati o contaminati siano trasformati sotto controllo ufficiale;
- c) le operazioni di pulizia, di disinfezione e, se necessario, di disinfestazione dei fabbricati e delle attrezzature, veicoli inclusi, vengano effettuate sotto controllo ufficiale e in conformità alle norme di riferimento;
- d) sia effettuata un'indagine epidemiologica volta a individuare le modalità di introduzione delle malattie;
- e) nelle aziende d'origine verranno applicate le misure previste in caso di focolaio; nelle aziende che hanno avuto contatti verranno adottate le misure previste dai decreti di attuazione delle direttive comunitarie di riferimento.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana – anno 2010

- f) non saranno introdotti animali destinati al macello o al trasporto per un periodo di almeno 48 ore dal completamento delle operazioni di pulizia, disinfezione e, se necessario, di disinfestazione effettuate secondo quanto disposto dalle normative di riferimento
3. I suini privi di identificazione e di certificazione sanitaria di accompagnamento, riscontrati nei mezzi di trasporto in seguito ad attività di vigilanza, saranno considerati sospetti di contaminazione e pertanto sottoposti ad abbattimento e distruzione senza corresponsione di alcun indennizzo; in tali casi gli allevamenti di origine vengono comunque sottoposti a tutte le misure previste in caso di sospetto.
4. In alternativa alle operazioni di cui al punto 3., su richiesta del proprietario dei suini è possibile applicare le seguenti disposizioni:
- a) trasporto sotto scorta dei suini nell'azienda di origine;
 - b) sequestro sanitario dei suini e di tutto l'allevamento in attesa dell'esito degli accertamenti;
 - c) identificazione dei suini con spese a carico del proprietario;
 - d) esecuzione delle misure previste in caso di sospetto di malattia, e in particolare dei prelievi ematici e test sierologici su tutti i suini dell'allevamento, con spese a carico del proprietario;
 - e) emanazione delle specifiche sanzioni amministrative previste.

FOCOLAI CONFERMATI

In caso di conferma ufficiale di focolaio della peste suina classica/africana in un'azienda, l'autorità sanitaria locale competente ordina che:

- o tutti i suini dell'azienda siano abbattuti senza indugio, sotto controllo ufficiale ed in modo atto ad evitare ogni rischio di diffusione del virus delle pesti suine sia durante il trasporto che all'atto dell'abbattimento. Dai suini abbattuti devono essere prelevati campioni di sangue e di organi, secondo quanto previsto dai manuali diagnostici di riferimento.
- o le carcasse di suini morti o abbattuti siano eliminate conformemente a quanto disposto dal Reg. CE n. 1774/2002 e dal Reg. CE n. 811/2003 sotto controllo ufficiale. Nel caso in cui le carcasse debbano essere trasportate ad impianti per la trasformazione, devono essere utilizzati camion con cassoni completamente stagni. La possibilità di ricorrere all'infossamento in loco è sancita dalle deroghe previste dall'art. 24 del Regolamento CE n. 1774/2002.
- o le carni di suini abbattuti nel periodo compreso fra la probabile introduzione della malattia nell'azienda e l'adozione delle misure ufficiali siano, per quanto possibile, rintracciate e trasformate sotto controllo ufficiale;
- o lo sperma, gli ovuli e gli embrioni di suini raccolti nell'azienda nel periodo compreso fra la probabile introduzione della malattia nell'azienda e l'adozione delle misure ufficiali siano rintracciati e distrutti sotto controllo ufficiale, in modo da evitare il rischio di diffusione del virus delle pesti suine;
- o ogni materiale o rifiuto potenzialmente contaminato, ad esempio gli alimenti per animali, sia sottoposto ad un trattamento atto ad assicurare la distruzione del virus delle pesti suine;
- o dopo l'eliminazione dei suini, i fabbricati di stabulazione degli stessi e i veicoli utilizzati per il trasporto degli animali e delle carcasse, nonché il materiale, le lettiere, il concime e i liquami potenzialmente contaminati, siano puliti e disinfettati; i principi e le procedure per la pulizia, la disinfezione e la disinfestazione degli allevamenti devono essere conformi agli allegati della Direttiva 2002/60 (Allegato III). Il Servizio Veterinario dell'ASL competente provvede a redigere apposito verbale sulle procedure adottate, i tipi di disinfettanti utilizzati, le relative concentrazioni, le condizioni di utilizzo e ogni altra informazione necessaria in conformità a quanto disposto dalla normativa di riferimento. Di tale verbale deve essere inviata copia al Servizio Prevenzione Regionale.
- o il responsabile dell'UCL provvede a redigere l'indagine epidemiologica.
- o qualora la situazione epidemiologica lo richieda, il Servizio Veterinario competente per territorio può estendere le misure di abbattimento alle aziende che hanno avuto contatti, ai sensi dell'art. 4, 5, e 7, del D.L.vo n. 54 e 55. Se il numero o la dimensione delle aziende coinvolte nelle misure di cui sopra dovesse essere cospicuo, tali azioni vengono intraprese sentito il parere del Servizio Prevenzione Regionale.

Zone di restrizione a seguito dell'insorgenza di focolai di pesti suine

In caso di focolaio di pesti suine i provvedimenti di istituzione di zona di protezione e di sorveglianza sono adottati dalle Autorità sanitarie competenti.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana – anno 2010

Misure da adottare in zona di protezione

Nella zona di protezione si applicano le misure previste all'art. 10 della Direttiva 2002/60/CE.

Misure da adottare in zona di sorveglianza

Nella zona di sorveglianza si applicano le misure previste all'art. 11 della Direttiva 2002/60/CE.

Ripopolamento per PSA e PSC

Il ripopolamento delle aziende suinicole, a seguito dell'insorgenza di focolai di pesti suine, è effettuato sotto il controllo del Servizio Veterinario dell'ASL competente.

In particolare la reintroduzione dei suini nelle aziende sede di focolai non può avvenire prima che siano trascorsi 40 giorni dalla fine delle operazioni di pulizia e di disinfezione effettuate nell'azienda conformemente alle norme specifiche di riferimento.

La reintroduzione dei suini è effettuata tenendo conto del tipo di allevamento praticato nell'azienda considerata e delle modalità di introduzione della malattia. Il ripopolamento dovrà essere effettuato gradualmente con immissione di suini sentinella da allevamenti accreditati. I suini sentinella saranno distribuiti sull'intera azienda e sottoposti a campionamento trascorsi 45 giorni per rilevare l'eventuale presenza di anticorpi, in conformità con i manuali di diagnostica: se in nessuno dei suini sarà stata riscontrata la presenza di anticorpi nei confronti dei virus pestosi si potrà procedere al ripopolamento totale dell'azienda.

La reintroduzione dei suini si effettua a condizione che:

- tutti i suini provengano da aziende accreditate;
- i suini dell'allevamento ripopolato siano sottoposti a un esame sierologico conformemente al manuale di diagnostica;
- il campionamento per l'esame suddetto è effettuato non prima di 45 giorni dall'arrivo dei suini.

Nel caso di aziende in cui non sia stato possibile accertare la fonte dell'infezione, la reintroduzione di animali deve essere associata al rispetto dell'osservanza delle norme di biosicurezza degli allevamenti.

Macellazioni familiari nelle zone di protezione e di sorveglianza

Al fine di minimizzare il rischio di macellazioni irregolari con successiva diffusione del virus dalle zone di protezione e di sorveglianza, i Servizi Veterinari vigilano direttamente su tali operazioni nel rispetto dei seguenti principi:

- le aziende autorizzabili devono essere regolarmente registrate nella BDN;
- all'atto della macellazione deve essere eseguito un prelievo di sangue da destinare ad esami sierologici (in caso di macellazione di lattinzoli il prelievo può essere eseguito sulla madre);
- se la macellazione avviene prima che siano trascorsi venti giorni dall'istituzione delle zone di restrizione, deve essere eseguito anche un prelievo di milza per esami virologici;
- la macellazione deve avvenire all'interno dell'azienda;
- l'allevatore deve indicare il punto di stoccaggio delle carni degli animali macellati in attesa dell'esito delle analisi;
- le carni dei suini macellati sono destinate esclusivamente al consumo familiare, non possono essere commercializzate, né trasportate al di fuori della zona di restrizione.

4.4.10. Misure e disposizioni legislative concernenti l'indennizzo dei proprietari di animali abbattuti

Le indennità spettanti ai proprietari di suini abbattuti e distrutti a seguito del riscontro di focolai o di sieropositività per peste suina africana e peste suina classica sono erogate con le modalità previste dalla Legge 2 giugno 1988 n° 218, del D.M. 20 luglio 1989, n° 298, nonché del decreto 19 agosto 1996 n° 587, per un valore pari al 100% di quello individuato nel bollettino ISMEA.

Al fine dell'erogazione delle indennità di cui al presente articolo, i Sindaci sono tenuti ad inoltrare entro quindici giorni dall'abbattimento, rispettivamente all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità in caso di indennizzi per peste suina africana ed all'ASL competente in caso di peste suina classica, la pratica completamente ed opportunamente istruita; entro 60 giorni dall'abbattimento si provvederà a liquidare agli allevatori le indennità ad essi spettanti.

La documentazione deve essere corredata da apposita dichiarazione del Sindaco che certifichi il rispetto da parte dell'allevatore delle norme di cui al Regolamento di Polizia Veterinaria e al presente Piano.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana – anno 2010

Nel caso in cui sia prorogata per il 2010 l'Ordinanza Ministeriale 27 febbraio 2007 la documentazione di cui sopra dovrà essere corredata da una relazione veterinaria, dalla copia del registro di stalla e dai documenti di trasporto degli animali in ingresso ed in uscita.

La relazione veterinaria deve riportare la situazione produttiva e riproduttiva dell'allevamento e deve raffrontarla con i parametri minimi stabiliti dall'Ordinanza Ministeriale. Il riscontro di anomalie rispetto ai parametri previsti preclude l'accesso al risarcimento.

Sono inoltre ridotte le indennità per focolaio verificatisi in allevamenti per autoconsumo familiare e negli allevamenti insistenti nei pascoli comunali, in quanto il valore di tali animali è da considerare al momento inferiore.

Per le categorie di suini non previste dal bollettino ISMEA è istituita un'apposita Commissione regionale, comprendente funzionari dell'Assessorato alla Sanità, all'Agricoltura, e rappresentanti delle associazioni di categoria.

4.4.11 Controllo relativo all'attuazione del programma ed alla notifica

Durante le attività del piano saranno implementate le seguenti azioni di controllo:

1. Le aziende suinicole esistenti sul territorio regionale saranno sottoposte a visite ufficiali, per verificare il rispetto delle norme inerenti la registrazione e l'identificazione degli animali e nel contempo aggiornare la banca dati dell'anagrafe suina.
2. Negli stabilimenti autorizzati ai sensi del D.L.vo n. 537/92 all'invio di prodotti a base di carne suina al di fuori del territorio regionale, è istituito un apposito registro per l'oggettivazione delle ispezioni svolte dai veterinari ufficiali, che deve avere una frequenza almeno settimanale. Tali impianti dovranno inoltre dotarsi di un registro di carico e scarico delle materie prime in entrata e dei prodotti finiti in uscita, che dovrà essere controllato e vistato periodicamente dal veterinario ufficiale.
3. Nei porti ed aeroporti, i Servizi veterinari dovranno vigilare sulla corretta esposizione della cartellonistica tendente a informare i passeggeri sui divieti esistenti almeno una volta al mese.
4. In collaborazione con le Prefetture, saranno date istruzioni alle Forze dell'Ordine in merito all'attività di vigilanza sui trasporti su strada. Verranno inoltre concordate con le Prefetture le modalità di attuazione dei flussi informativi.
5. Per quanto riguarda l'attività di vigilanza su ristoranti e agriturismo, è distribuita ai Servizi veterinari un'apposita check-list.

A fronte delle irregolarità riscontrate e documentate il Veterinario addetto ai controlli prescriverà al proprietario o detentore una serie di misure idonee a sanare le irregolarità, entro un periodo non superiore ai 15 giorni.

In caso di inosservanza delle prescrizioni ovvero di recidive, si valuterà la possibilità di applicare misure sanzionatorie.

Il Servizio Prevenzione dell'Assessorato della Sanità controlla lo stato di attuazione del programma ricevendo il seguente flusso informativo dai Servizi veterinari delle ASL:

- con cadenza mensile i dati e le informazioni degli abbattimenti effettuati per sieropositività o focolai di malattia ai sensi del Regolamento n. 349/2005/CE ai fini della partecipazione finanziaria della Comunità Europea;
- con cadenza trimestrale, rispettivamente entro il 10 aprile, il 10 luglio e il 10 ottobre 2010, i rendiconti contabili delle spese sostenute in applicazione del programma; entro il 31 gennaio 2011 è trasmessa la relazione contabile annuale.
- entro il 31 marzo 2011 la relazione tecnica riassuntiva illustrante le azioni di controllo sierologico svolte nel corso dell'anno precedente;
- entro il 31 marzo 2011 l'elenco delle aziende riscontrate sierologicamente positive per PSA, per PSC e MVS;
- entro il 31 marzo 2011 l'elenco dei focolai eventualmente verificatisi nel corso dell'anno precedente;
- entro il 31 marzo 2011 lo schema riassuntivo e descrizione delle attività di vigilanza svolte, suddivise nell'ambito delle aree funzionali di Sanità Animale, Igiene degli Alimenti di origine animale e Igiene degli Allevamenti:
 - macellazioni suine effettuate nei macelli regionali, suddivise per categoria commerciale;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana – anno 2010

- macellazioni per autoconsumo familiare;
- numero di partite di carni e prodotti suini inviati in ambito extraregionale con indicazione della destinazione (nazione o regione italiana).

Il Servizio Prevenzione dell'Assessorato della Sanità controlla lo stato di attuazione del programma ricevendo il seguente flusso informativo dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna:

- con cadenza trimestrale, rispettivamente entro il 10 aprile, il 10 luglio e il 10 ottobre 2010, i rendiconti contabili delle spese di laboratorio sostenute in applicazione del programma; entro il 31 marzo 2011 è trasmessa la relazione contabile annuale.

Il Servizio Prevenzione Regionale trasmette al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, entro il 15 aprile, una relazione annuale tecnica e contabile sulle attività svolte.

4.4.12 Altre attività di controllo sanitarie

Ai sensi dell'O.M. 12 aprile 2008, al fine di consentire la tracciabilità delle macellazioni, il responsabile dello stabilimento di macellazione è tenuto a registrare in BDN entro 7 giorni dalla macellazione i seguenti dati:

- la data dell'avvenuta macellazione;
- il codice dell'allevamento di provenienza della partita;
- il numero di animali macellati.

La registrazione può avvenire direttamente o conferendo delega specifica ai Servizi veterinari o ad altri soggetti delegati (D.M. 31 gennaio 2002 e s.m.e.i.).

Macellazioni familiari

La macellazione di suini per auto consumo familiare viene svolta ai sensi dell'art.13 del Regolamento di vigilanza sanitaria sulle carni, Regio Decreto n.3298 del 20/12/1928.

Pertanto i privati, che in seguito a domanda, abbiano ottenuto l'autorizzazione a macellare a domicilio, debbono darne congruo preavviso al Servizio veterinario della ASL.

La ASL fisserà l'ora della visita e della macellazione, allo scopo di poter compiere una completa ed accurata ispezione delle carni.

Sorveglianza sulle carni suine idonee al commercio al di fuori del territorio regionale

a) Commercio extraregionale di carni suine

L'invio di suini per la macellazione presso gli stabilimenti autorizzati alla produzione di tali carni deve avvenire secondo le prescrizioni contenute nella Decisione CE n. 2005/363 e successive modifiche.

1. Tra le altre condizioni previste i suini macellati in tali strutture, le cui carni possono essere autorizzate all'invio al di fuori del territorio regionale, possono provenire:
 - Da aziende suinicole situate al di fuori del territorio regionale;
 - Da aziende High Biosafety Level Herd (HBLH) del territorio regionale;
 - Da aziende accreditate, situate al di fuori dell'Area ad Alto Rischio.
2. I suini devono arrivare al macello con la certificazione attestante l'esito favorevole dei prelievi sierologici, eseguiti nei 30 giorni precedenti il trasporto verso il macello, e della visita clinica alla partenza in vincolo sanitario. Nel caso di macellazione di suini di età inferiore ai quattro mesi, i prelievi devono essere eseguiti sulle madri.
3. I mezzi di trasporto devono essere puliti, disinfettati e sigillati.
4. Le carni e i prodotti a base di carne suina idonei alla commercializzazione extraregionale devono recare un bollo ovale così come previsto dal Regolamento CE 854/2004, modificato dal Regolamento CE 2074/2005, (al contrario, le carni e i prodotti a base di carne non idonei all'invio al di fuori del territorio regionale devono recare un bollo rettangolare).
5. Le partite di carni suine di cui al punto 1., nella fase di commercializzazione tra gli stabilimenti regionali, devono essere scortate da idonea certificazione sanitaria, rilasciata dal veterinario ufficiale operante nella struttura di macellazione o di sezionamento.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana – anno 2010

6. Gli stabilimenti di sezionamento autorizzati alla lavorazione di carni suine idonee all'invio al di fuori del territorio regionale devono implementare un protocollo operativo atto a fornire un elevato standard di tracciabilità di tali carni. Tale protocollo operativo è sottoposto ad approvazione e successivamente a costante verifica da parte del Servizio Veterinario competente.
7. Gli stabilimenti autorizzati alla produzione di prodotti a base di carne idonei all'invio al di fuori del territorio regionale, devono lavorare esclusivamente carni idonee a tale scopo; non è consentita in alcun caso l'introduzione di carni suine non idonee all'invio al di fuori del territorio regionale. Gli stabilimenti sono sottoposti ad appositi programmi di vigilanza da parte del Servizio Veterinario competente.

b) Detenzione di carni suine al seguito di passeggeri in uscita dal territorio regionale

Le norme previste dalla Decisione 2005/363/CE e s.m. riguardanti le spedizioni commerciali non sono applicabili come tali ai singoli viaggiatori in uscita dalla Sardegna ed alle carni suine da essi detenute per uso personale. Al fine di garantire un adeguato livello di sorveglianza nei confronti di questa fattispecie di rischio, attualmente non adeguatamente normata nei provvedimenti nazionali o comunitari, si applicano quindi le seguenti disposizioni.

1. Il trasporto di carni suine e prodotti a base di carni suine, acquistati per uso personale e in uscita dalla Sardegna al seguito dei singoli viaggiatori è consentito esclusivamente per i prodotti autorizzati allo scopo.
2. I prodotti autorizzati di cui al punto 1. devono possedere le seguenti caratteristiche:
 - a) Provenire da stabilimenti autorizzati ai sensi della Decisione 2005/363/CE;
 - b) Essere confezionati sottovuoto o in atmosfera protettiva;
 - c) Sull'esterno della confezione deve essere presente un'etichettatura, realizzata in modo tale da non poter essere riutilizzata dopo l'apertura, recante il bollo sanitario, gli estremi del Decreto Ministeriale autorizzativo, lo Stato o la Regione di provenienza, gli estremi del certificato sanitario, e la dicitura "**Prodotto idoneo all'invio al di fuori del territorio della Regione Sardegna (Italia) ai sensi della Decisione n. 2005/363/CE**". La dicitura va riportata nelle lingue italiana e inglese.
3. Negli spacci ubicati oltre le barriere di controllo dei *check-in* aeroportuali è vietata la vendita di alimenti di origine suina prodotti in Sardegna, ad eccezione di quelli provenienti direttamente dagli stabilimenti autorizzati ai sensi della Decisione 2005/363/CE e s.m. e i. ed accompagnati dalla certificazione sanitaria ufficiale.
4. Le autorità portuali ed aeroportuali sono tenute ad esporre, in luoghi ben visibili al pubblico, idonea cartellonistica informativa sui divieti di fuoriuscita di prodotti di origine suina dalla Regione Sardegna. La predisposizione e la distribuzione della grafica relativa a tale cartellonistica sono curate dal Servizio Regionale della Prevenzione.
5. I Servizi veterinari vigilano presso porti ed aeroporti al fine di verificare la corretta apposizione della cartellonistica di divieto e l'eventuale utilizzo di alimenti di origine suina non autorizzati oltre le barriere dei controlli.
6. I prodotti non conformi alle disposizioni consentite devono essere sequestrati a cura delle autorità competenti.

SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA SUI CINGHIALI

Ogni anno l'OEVR, con la collaborazione dei Servizi Veterinari delle ASL procede alla definizione dei macroareali sui quali modulare le attività di campionamento secondo i seguenti criteri:

- a) endemicità delle patologie; vengono accorpate i territori in cui il livello di rischio appare omogeneo; tale livello di rischio viene desunto dai risultati delle analisi di laboratorio effettuate sui cinghiali e dalla presenza di pascolo brado abusivo di suini.
- b) continuità geografica; attraverso l'utilizzo della cartografia disponibile si definiscono gli areali geografici sulla base della osservazione di quegli indici (tipo di vegetazione, idrografia, barriere naturali e artificiali) in grado di determinare l'entità della popolazione oggetto di campionamento e la possibilità di suddivisione del territorio.
- c) confini amministrativi; nella definizione degli areali, si terrà conto dei confini delle aziende ASL e delle province, al fine di facilitare la definizione dei responsabili del campionamento.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana – anno 2010

Nella zona ad alto rischio e nelle zone infette del selvatico i cacciatori sono tenuti a prelevare un campione di sangue all'atto della iugulazione, insieme ad un campione di milza per gli esami virologici, da tutti i suini selvatici abbattuti durante la stagione venatoria; nel resto del territorio regionale, salvo diversa disposizione dell'autorità competente, sono prelevati esclusivamente campioni di sangue da destinare ad esami sierologici. I campioni raccolti devono essere recapitati al servizio veterinario della ASL competente.

Al fine di garantire tale attività i Servizi veterinari, con la collaborazione e il supporto delle autorità competenti sulla regolamentazione della caccia, dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale e del Servizio della Prevenzione Regionale, organizzano prima di ogni stagione di caccia opportuni incontri di formazione al fine di uniformare le procedure di comportamento e per garantire, per quanto possibile, modalità di campionamento univoche. Sono responsabili di queste attività i referenti di ogni distretto sanitario individuati per ogni ASL in seno all'UCL.

Nei macroareali ove le malattie sono endemiche, si procederà al campionamento di almeno 96 animali cacciati (livello di confidenza pari al 95%). Sul restante territorio regionale il numero dei campioni prelevati non dovrà essere inferiore a 59.

Le Stazioni Forestali e di Vigilanza Ambientale e i Servizi Veterinari delle ASL, ricevuti i campioni, provvederanno a consegnarli al Dipartimento Territoriale competente dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna.

I Servizi Veterinari delle ASL provvederanno alla distribuzione ai cacciatori ed al Corpo delle Guardie Forestali del materiale necessario per l'effettuazione dei prelievi.

Misure sanitarie riguardanti i selvatici nell'Area ad Alto Rischio

I presidenti delle Zone in concessione per l'esercizio della caccia autogestita (le cosiddette "Autogestite") devono comunicare l'elenco delle compagnie di caccia e il nominativo e recapito telefonico di un responsabile per ognuna di esse.

Ogni compagnia di caccia deve comunicare in tempo utile, anche tramite il numero di pubblica utilità "1515", alla Stazione Forestale e di Vigilanza Ambientale competente per territorio, l'ubicazione del punto di raccolta dei cinghiali utilizzato alla fine di ogni giornata di caccia.

I punti di raccolta non possono trovarsi in corrispondenza di aziende che esercitano l'allevamento suino, e devono essere provvisti di un sistema per la distruzione dei visceri e delle altre parti non soggette al consumo.

Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale vigila sul rispetto delle norme suddette.

Le carni dei cinghiali abbattuti nelle predette zone dovranno essere consumate in ambito locale; i visceri e le parti non destinate al consumo dovranno essere trasformate in modo da evitare comportamenti a rischio.

E' fatto assoluto divieto in tutta l'Isola di abbandono nelle campagne qualsiasi parte dei visceri dei cinghiali abbattuti durante la caccia.

I cacciatori, il personale appartenente al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale e tutti coloro che rinverranno cinghiali morti dovranno segnalarne il ritrovamento al Servizio Veterinario della ASL competente, che provvederà agli accertamenti necessari sulla base della situazione epidemiologica locale

Misure in vigore nelle zone infette

All'interno di tali zone, oltre a tutte le misure vigenti nel resto dell'Area ad Alto rischio, vigono le seguenti disposizioni:

1. Divieto di caccia;
2. In deroga al divieto di cui al punto 1., le compagnie di caccia possono organizzare col Servizio veterinario della ASL competente, un sistema di raccolta e conferimento dei cinghiali abbattuti. Per ogni cinghiale dovrà essere prelevato un campione di sangue e di milza. Il punto di raccolta deve essere un locale chiudibile a chiave, e le carni dei cinghiali abbattuti, che devono essere identificabili individualmente, devono essere stoccate in tali locali fino al momento del ricevimento dell'esito delle analisi. In caso di esito positivo delle analisi, le carni devono essere trasformate, in accordo con quanto previsto dalla Dir. 2002/60 CE, art. 15, comma 2, lettera c);
3. Divieto di pascolo brado dei suini (vedi anche articolo successivo);
4. Divieto di entrata o di uscita di suini dalle aziende in cui si trovano, salvo autorizzazione del Servizio Veterinario della ASL competente;
5. Obbligo di mettere in atto appropriati sistemi di disinfezione all'entrata e all'uscita delle aziende;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana – anno 2010

6. Obbligo di mettere in atto appropriate misure igieniche per chiunque venga a contatto con suini selvatici;
7. Obbligo di controlli per accertare o escludere la presenza della peste suina africana in tutti i suini malati o morti nelle aziende, che presentino sintomi riconducibili a tale malattia;
8. Divieto di introdurre nelle aziende qualsiasi parte di suino selvatico ucciso o trovato morto;
9. Esecuzione di un controllo di un Veterinario ufficiale di tutte le aziende esistenti, volto ad accertare la corretta applicazione delle norme inerenti la registrazione e l'identificazione degli animali;
10. Chiunque trovi un suino morto è tenuto a informare, anche tramite il numero verde "1515", la Stazione Forestale e di Vigilanza Ambientale competente per territorio, la quale richiede l'intervento del veterinario della ASL competente per territorio; il Veterinario ufficiale esegue l'indagine epidemiologica e gli accertamenti volti alla conferma o esclusione della malattia. L'indagine epidemiologica include almeno le seguenti informazioni:
 - o la località (preferibilmente coordinate geografiche) in cui l'animale è stato trovato morto o ucciso
 - o la data di ritrovamento dell'animale (morto o ucciso)
 - o la persona che ha trovato o ucciso l'animale
 - o l'età e il sesso dell'animale
 - o se è stato ucciso; i sintomi constatati prima dell'uccisione; se è stato trovato morto: lo stato della carcassa;
11. Divieto di utilizzo e di spostamento delle carni degli animali uccisi fino all'esito favorevole degli esami di laboratorio condotti sugli stessi. In seguito a tale esito favorevole le carni possono essere destinate al libero consumo.

I suini selvatici trovati morti devono essere sottoposti ad infossamento nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente.

Il Servizio Prevenzione, avvalendosi della collaborazione dell'Osservatorio epidemiologico, cura l'aggiornamento dell'informazione a tutti i componenti del gruppo di esperti, al fine di verificare lo stato di avanzamento del programma di eradicazione.

Non esistono in tutta la zona ad alto rischio centri di inseminazione artificiale o di produzione e vendita di ovuli o embrioni.

Misure in caso di nuovi focolai nel selvatico

In caso di conferma di focolaio nel selvatico di Peste Suina si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 e 16 della Direttiva 2002/60 CE.

In particolare, il Servizio Prevenzione convoca il Gruppo di Esperti, la cui composizione può essere aggiornata, e procede a mettere in atto tutte le azioni previste nei su citati articoli.

MISURE DI LOTTA AL PASCOLO SUINO BRADO ILLEGALE NELL'AREA AD ALTO RISCHIO.

Regolamentazione del pascolo nei pascoli comunali e privati

Il Sindaco con propria Ordinanza può autorizzare la pratica dell'allevamento dei suini all'interno di alcune zone definite del territorio comunale. In tutti i territori nei quali le condizioni epidemiologiche non sono favorevoli, la pratica del pascolo brado è vietata. L'Ordinanza di autorizzazione al pascolo comunale deve essere completa di una dettagliata mappa del territorio in oggetto, comprendente:

- l'elenco nominativo dei singoli allevatori autorizzati;
- la precisa indicazione degli appezzamenti di terreno da assegnare ai singoli allevatori;
- l'indicazione del carico massimo di suini autorizzato per ciascuno di essi.

In accordo con le indicazioni tecniche fornite dal Servizio Veterinario delle ASL, deve inoltre essere allegato il programma di vigilanza concernente gli appezzamenti da assegnare e gli allevamenti da introdurre, specificando l'indicazione delle figure professionali incaricate allo scopo.

Gli allevatori che presentano domanda di assegnazione di tali appezzamenti, devono farlo mediante idonea modulistica, fornita dai Servizi veterinari e attestante il rispetto delle norme sanitarie da parte dell'allevatore.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana – anno 2010

Le autorizzazioni ai singoli allevatori possono essere revocate in caso di violazioni da parte degli stessi alle norme sanitarie o al regolamento comunale; in caso di manifesta impossibilità a garantire il rispetto delle regole stabilite, l'autorizzazione all'uso del pascolo comunale deve essere sospesa o, se necessario, revocata definitivamente.

I suini appartenenti agli allevamenti autorizzati al pascolo nei territori comunali devono essere testati sierologicamente prima dell'immissione nel pascolo comunale e del rientro in allevamento.

Nell'area di pascolo deve essere allo scopo allestita una zona che permetta agevolmente il controllo sanitario e la permanenza degli animali in attesa degli esiti diagnostici. Gli spostamenti dei suini da e per i territori comunali possono avvenire soltanto dopo il ricevimento dell'esito positivo delle analisi. L'Istituto Zooprofilattico provvede ad effettuare le analisi sierologiche relative con la massima tempestività consentita.

Normativa collegata

- o **Legge Regionale sugli usi civici** delle terre pubbliche (Legge Regionale 14 marzo 1994, n. 12): è una norma che regola una tradizione antichissima, basata sullo sfruttamento collettivo delle terre pubbliche da parte di cittadini residenti, e volta essenzialmente ad impedire l'indebita appropriazione della terra pubblica da parte dei singoli. Prevede di conseguenza il divieto assoluto di edificare strutture inamovibili, e comporta in ogni caso, anche nell'ipotesi di recinzioni amovibili, il rispetto di una precisa e laboriosa istruttoria amministrativa (atti di sospensione degli usi civici, riserva d'esercizio dei terreni a favore dei destinatari, istituzione del pagamento di una concessione), volta all'ottenimento delle corrispondenti autorizzazioni.
- o **Direttiva nitrati** (Direttiva del Consiglio n. 91/676/CEE): impone il rispetto di determinati carichi massimi di bestiame sul territorio, al fine di scongiurare l'inquinamento da azoto. Poiché le terre pubbliche erano già state assegnate ai proprietari di bovini, ovini e caprini (i suini, ancorché materialmente presenti sul territorio, non erano legalmente autorizzabili), è stato necessario affrontare il problema della redistribuzione dei carichi di bestiame.
- o **Direttiva habitat** (Direttiva 92/43/CEE): tutela la conservazione dei Siti di Interesse Comunitario, prevedendo una serie di vincoli volti al rispetto del suolo, delle acque, della flora e della fauna. Tali vincoli si concretizzano in restrizioni in alcuni casi maggiori di quelle previste dalla direttiva habitat per il carico di azoto accettabile, in particolare in contesti idrogeologici sensibili quali le zone carsiche (buona parte dell'area ad alto rischio). Sono presenti inoltre vincoli alla costruzione di recinzioni, che impediscano alla fauna selvatica di fuggire in caso d'incendi; tutela di specie floristiche rare, ecc.
- o **Prescrizioni di massima di Polizia Forestale**: discendono dal Regio Decreto n. 1126 del 1926, e si applicano nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico, a causa della vulnerabilità del suolo. Comportano vincoli in alcuni casi di difficilissima applicazione, quali il carico massimo di suini per unità di superficie (max. 20 suini per chilometro quadrato, che è un vincolo di fatto inapplicabile senza l'applicazione di opportune deroghe).
- o **Norme di tutela del paesaggio** (D.L.vo n. 42/2004): diventate ulteriormente restrittive in tempi recenti, comportano un iter autorizzativo laborioso.
- o **Atti di concessione all'Ente Foreste**: in alcuni casi i terreni comunali utilizzabili allo scopo sono stati dati a suo tempo in concessione all'Ente Foreste (per periodi di tempo in genere quantificati in alcuni decenni), al fine della realizzazione dei cantieri di forestazione; l'eventuale uso di tali terreni prevede la restituzione dei terreni al Comune, ed il successivo cambio di destinazione d'uso degli stessi previsto negli altri casi.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana – anno 2010

5. BENEFICI DEL PROGRAMMA

Per contagiosità e per potere patogeno la presenza della peste suina africana costituisce un pericolo per il patrimonio suinicolo sardo, che con 15.530 aziende e 242.000 suini risulta essere per consistenza il 6° su base regionale.

In questa regione con una popolazione di 1.600.000 abitanti questo comparto zootecnico riveste un significato economico non trascurabile.

Ma il virus della peste suina africana ha arrecato danni economici maggiori per via indiretta a causa del blocco dell'export di animali vivi, carni e prodotti suini derivati.

La suinicoltura razionale e l'industria di trasformazione regionale ne hanno risentito fortemente in questi anni, soprattutto perché non hanno potuto assecondare la spinta di crescita derivante da un fiorente mercato che apprezza i salumi prodotti in Sardegna.

L'eradicazione della peste suina africana porterebbe sicuramente alla crescita dell'allevamento sardo e del comparto salumiero.

Tra i vantaggi da menzionare non è trascurabile il miglioramento di immagine della regione Sardegna e dell'Italia a livello nazionale ed internazionale. La Sardegna infatti è l'unica regione europea interessata da questa patologia che è invece radicata in contesti extraeuropei.

Il riconoscimento recente della razza suina sarda (Decreto M.I.P.A.F. n. 21664 del 08.06.2006) e la nascita di iniziative per la promozione di un marchio DOP per il suino tipico sardo, lasciano intravedere uno sviluppo anche nel mercato di nicchia dei prodotti gastronomici di alta qualità.

In ogni caso merita particolare attenzione il consumo interno, che attualmente viene coperto prevalentemente con l'importazione di animali e di carni di provenienza extraregionale.

Anche le rappresentanze degli allevatori e l'Assessorato dell'Agricoltura hanno individuato come priorità l'eradicazione delle pesti suine in Sardegna.

Infine si ha la consapevolezza che il problema della peste suina africana in Sardegna influenza negativamente il commercio di prodotti suini dell'intera Comunità Europea verso Paesi Terzi, i quali pretendono garanzie igienico-sanitarie specifiche a tutela del proprio patrimonio zootecnico.

Vengono di seguito riassunti in modo sintetico i costi attinenti all'esecuzione del piano:

Costi (anno 2010)

Spese veterinarie:

- Spese inerenti le analisi di laboratorio: € 267.000,00
- Spese inerenti gli abbattimenti, le disinfezioni e le distruzioni di animali: € 120.000,00
- Spese per i risarcimenti degli animali abbattuti: € 367.000,00



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana – anno 2010

6. DATI RELATIVE ALL'EVOLUZIONE EPIDEMIOLOGICA DELLA MALATTIA NEL CORSO DEGLI ULTIMI 5 ANNI

6,1 Anni 2004-2008

MALATTIA : PSA Specie Animale: SUINI

SARDEGNA ANNO	Numero totale aziende	Numero di aziende sottoposte al programma	Numero di aziende controllate	Numero di aziende positive	Numero di nuove aziende positive*	Numero di aziende abbattute	% di aziende abbattute	INDICATORI			
								% copertura delle aziende	% aziende positive Prevalenza nelle aziende nel periodo	% di nuove aziende positive Incidenza nelle aziende	
1	2	3	4	5	6	7	$8 = (7/5) \times 100$	$9 = (4/3) \times 100$	10	=	11
2004	17744	17744	5858	32	32	32***	100		0,54%		*
2005	17983	12700	4682	33	33	*		36,86	0,7		0,7
2006	16.170	1.728	2.240	10	10	0	0%	129,63%	0,45%		0,45%
2007	16.540	2.844	2.992	42	34	29	69,05%	105,20%	1,40%		1,14%
2008	15.350	8.861	3.991	12	12	7*	58,33%	45,04%	0,30%		0,30%

* In caso di sieropositività non è previsto obbligatoriamente l'abbattimento totale, ma solo quello dei capi sieropositivi; si procede all'abbattimento totale solo in caso di indicazioni epidemiologiche di opportunità in tal senso.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana – anno 2010

Anni 2004-2008

MALATTIA : PSC

Specie Animale: SUINI

SARDEGNA ANNO	Numero totale di aziende	Numero totale di aziende sottoposte al programma	Specie Animale: SUINI					Numero di aziende abbattute	% di aziende abbattute	INDICATORI		
			Numero di aziende controllate	Numero di aziende positive	Numero di nuove aziende positive	% copertura delle aziende	% aziende positive Prevalenza nelle aziende net periodo			% di nuove aziende positive Incidenza nelle aziende		
1	2	3	4	5	6	7	8 = $(7/5) \times 100$	9 = $(4/3) \times 100$	10	=	11	
2004	17744	17744	5374	69	67	0			1,28			
2005	17983	12700	4525	8	8	0		35,62	0,17		0,17	
2006	16.170	1.728	2.240	10	10	0	0,00%	129,63%	0,45%		0,45%	
2007	16.540	2.805	2.953	0	0	0	-	105,28%	0,00%		0,00%	
2008	15.350	8.606	3.814	0	0	0						



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana – anno 2010

6.2. Dati stratificati sulla sorveglianza e i test di laboratorio

6.2.1. Dati stratificati sulla sorveglianza e i test di laboratorio (una tabella per anno e per malattia/specie)

Malattia: PSA Specie/ categoria animale : SUINI

Descrizione dei test sierologici utilizzati : ELISA E IMMUNOBLOTTING

Descrizione dei test microbiologici o sierologici utilizzati: IMMUNOFLUORESCENZA DIRETTA E POLIMERASE CHAIN REACTION (PCR)

ANNO	TEST SIEROLOGICI		TEST VIROLOGICI	
	N° dei campioni controllati	N° dei campioni positivi	N° dei campioni controllati	N° dei campioni positivi
2004	96.205	125	2.721	1.126
2005	72.051	138	2.430	1.302
2006	42.259	32	106	0
2007	43.969	106	689	184
2008	57.559	19	667	78

Malattia: PSC Specie/ categoria animale : SUINI

Descrizione dei test sierologici utilizzati : ELISA E SN

Descrizione dei test microbiologici o sierologici utilizzati: IMMUNOFLUORESCENZA DIRETTA E POLIMERASE CHAIN REACTION (PCR)

ANNO	TEST SIEROLOGICI		TEST VIROLOGICI	
	N° dei campioni controllati	N° dei campioni positivi	N° dei campioni controllati	N° dei campioni positivi
2004	87.755	134	1.093	0
2005	65.009	12	929	0
2006	37.428	0	78	0
2007	36.958	0	305	0
2008	46.538	0	257	0



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana – anno 2010

6.3. Dati relative all'infezione

MALATTIA: PSA SPECIE ANIMALE: SUINI

SARDEGNA ANNO	N. allevamenti infetti	N. animali infetti*
2004	n. 244	11.980
2005	n. 198	6.505
2006	0	0
2007	29	169
2008	6	43

MALATTIA: PSC SPECIE ANIMALE: SUINI

SARDEGNA ANNO	N. allevamenti infetti	N. animali infetti*
2004	0	0
2005	0	0
2006	0	0
2007	0	0
2008	0	0

6.4. Dati relativi allo status delle aziende alla fine di ogni anno

6.5. Dati relativi ai programmi di vaccinazione o terapeutici

6.6. Dati sulla fauna selvatica

6.6.1. Stima della popolazione selvatica

Anno: 2003

Metodo per la stima : la popolazione in Europa generalmente non supera i 5 capi per 100 Ha (Dati Istituto Nazionale della Fauna Selvatica e Ministero delle Politiche Agricole); dai studi effettuati in Sardegna, i dati sulla stima di popolazione sono sostanzialmente dello stesso ordine di grandezza (2-5 per 100 ha). Dal momento che esiste una relazione tra numero dei cinghiali e superficie vegetativa possiamo fare le seguenti considerazioni:

In Sardegna esistono quattro tipologie di territorio ove il cinghiale potrebbe essere presente:

1. macchia e arbusteti (h. > 2,5 metri) estensione 33569 ettari
2. macchia bassa (h < 2,5 metri) estensione 403.812 ettari
3. cespugliati degradati (garrighe) estensione 75.700 ettari
4. soprasuolo arboreo con macchia estensione 243 713 ettari



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana – anno 2010

In totale la superficie compatibile con la presenza di cinghiali è di circa 747.794 ettari pari a 7478 ca km², meno di un terzo del totale della superficie della regione (24.089 km²).
Tra le tipologie sopra definite si potrebbe considerare una presenza di cinghiali al 100% nelle tipologie 2 e 4, 80% nella tipologia 1 e 50% nella tipologia 3. Integrando questi dati con quelli ottenuti col progetto di ricerca di cui sopra, si può stimare la popolazione massima totale come segue.

territorio	Stima della popolazione massima di cinghiali in Sardegna
	Specie: CINGHIALE
ZONA ALTO RISCHIO	35.000
RESTO DELLA SARDEGNA	40.000
Totale	75.000

La fluttuazione dell'entità numerica dipende da vari fattori anche annuali (stagione venatoria, disponibilità di cibo ecc.); in generale, si stima che la popolazione media possa oscillare tra i 30.000 e i 50.000 cinghiali.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana – anno 2010

6.6.2. Monitoraggio della fauna selvatica (una tabella per anno e per malattia/specie)

Malattia: PSA

Descrizione dei test sierologici utilizzati : Ab ELISA E IMMUNOBLOTTING

Descrizione dei test virologici utilizzati: POLIMERASE CHAIN REACTION (PCR) o IMMUNOFLUORESCENZA DIRETTA (IFD)

Anno: stagione venatoria 2001-2002
animale: cinghiale

Malattia : PSA

Specie

Regione	Test virologici		Test sierologici	
	Numero di campioni esaminati	Numero di campioni positivi	Numero di campioni esaminati	Numero di campioni positivi
2004-2005	139	1	511	22
2005-2006	1036	0	4.194	91
2006-2007	822	2	3.648	93
2007-2008	2.798	44	3.157	115
2008-2009	3.916	0	3.858	23

6.6.3. Monitoraggio della fauna selvatica (una tabella per anno e per malattia/specie)

Malattia: PSC

Descrizione dei test sierologici utilizzati : Ag ELISA

Descrizione dei test virologici utilizzati: POLIMERASE CHAIN REACTION (PCR) o IMMUNOFLUORESCENZA DIRETTA (IFD)

Anno: stagione venatoria
cinghiale

Malattia : PSC

Specie animale:

Regione	Test microbiologici o virologici		Test sierologici	
	Numero di campioni esaminati	Numero di campioni positivi	Numero di campioni esaminati	Numero di campioni positivi
2004-2005	140	0	470	2
2005-2006	1034	0	4194	0
2006-2007	816	0	3606	0
2007-2008	1.310	0	2.054	0
2008-2009	3.573	0	2.677	0



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana – anno 2010

7. Obiettivi
7.1.1 Obiettivi dei test diagnostici - numero e caratteristiche dei test:
TEST SIEROLOGICI

Malattia: PSA		Specie animale : Suini			Numero di test previsti	
Regione	Tipo di test	Popolazione destinataria	Tipo campione	Obiettivo	Numero di test previsti	
Sardegna	Ag Elisa	allevamenti misti (riproduzione /ingrasso)	Siero	Sorveglianza allevamenti e mattatoi, qualifica, macellazioni familiari, controlli in zone di restrizioni	47.000	
Sardegna	Immunoblotting	allevamenti misti (riproduzione /ingrasso) e mattatoi	Siero	Conferma diagnostica delle positività in ELISA	150	
Sardegna	Immunofluorescenza Diretta (IFD)	Capi sospetti, abbattuti o rinvenuti morti	Organi	Conferma diagnostica in sospetti o focolai	100	
Sardegna	Polymerase Chain Reaction (PCR)	Capi sospetti, abbattuti o rinvenuti morti.	Organi/Sangue	Conferma diagnostica in sospetti o focolai	100	

Malattia: PSA		Specie animale Cinghiali			Numero di test previsti	
Regione	Tipo di test	Popolazione destinataria	Tipo campione	Obiettivo	Numero di test previsti	
Sardegna	Ag Elisa	Campagna venatoria e allevamenti fauna selvatica	Siero	Screening	3.000	
Sardegna	Immunoblotting	Campagna venatoria e allevamenti fauna selvatica	Siero	Conferma diagnostica delle positività in ELISA	50	
Sardegna	IFD	Campagna venatoria e allevamenti fauna selvatica	Organi	Screening in zona ad Alto rischio, conferma diagnostica virologica	600	
Sardegna	PCR	Campagna venatoria e allevamenti fauna selvatica	Organi/Sangue	Screening in zona ad Alto rischio, conferma diagnostica virologica	2.100	



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana – anno 2010

7.1.2 Obiettivi dei test realizzati sulle aziende e sugli animali

7.1.2.1. Obiettivi dei test realizzati sulle aziende

Malattia: PSA Specie animale:

Regione	Specie animale:				Numero di aziende che si prevede di controllare	Numero di aziende previste di nuove positive	Numero totale di aziende che si prevede di svuotare	% di aziende positive che si prevede di svuotare	INDICATORI DI OBIETTIVI		
	Numero totale di aziende	Numero totale di aziende incluse nel programma	Numero di aziende che si prevede di controllare	Numero di aziende previste di nuove positive					% prevista di copertura delle aziende	% prevista di aziende positive	% prevista di nuove aziende positive. Incidenza prevista nelle aziende
1	2	3	4	5	6	7	$8 = (7/5) \times 100$	$9 = (4/3) \times 100$	$10 = (5/4) \times 100$	$11 = (5/4) \times 100$	=
Sardegna	15.530	15.350	4.000	40	40	15	37,5 %	25,75 %	1	1	

* si intende concentrare i controlli nelle zone da risanare, questo parametro tende a salire con l'aumento in percentuale delle aziende controllate in zone ad alto rischio.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana – anno 2010

7.1.2.2 Obiettivi dei test realizzati sugli animali

Malattia: PSA		SUINI										
Regione	Numero totale animali	Numero di animali totali inclusi nel programma	Numero di animali che si prevede di sottoporre ai test		Numero di animali che si prevede di sottoporre a test individuali		Numero di animali previsto positivi		Macellazione		INDICATORI DI OBIETTIVI	
			di	di	di	di	7	8	9	10	% prevista di copertura prevista a livello degli animali	% prevista di animali positivi (prevalenza prevista negli animali)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Sardegna	242.000	242.000	47.000	47.000	60	60	90	19,42 %	0,13 %			

Malattia: PSA		CINGHIALI										
Regione	Numero totale animali	Numero di animali totali inclusi nel programma	Numero di animali che si prevede di sottoporre ai test		Numero di animali che si prevede di sottoporre a test individuali		Numero di animali previsto positivi		Macellazione		INDICATORI DI OBIETTIVI	
			di	di	di	di	7	8	9	10	% prevista di copertura prevista a livello degli animali	% prevista di animali positivi (prevalenza prevista negli animali)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Sardegna	75.000	3.000	3.000	3.000	50	50	50	4 %	1,66 %			



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana – anno 2010

7.2. Obiettivi della qualificazione delle aziende e degli animali

MALATTIA: PSA

ASL	Condizioni sanitarie delle aziende e degli animali soggetti al programma											
	Numero totale di aziende e animali soggetti al programma		Con stato sanitario sconosciuto		Non ufficialmente indenne		Ultimo controllo positivo		Ultimo controllo negativo		Ufficialmente indenne	
	Aziende	Animali	Aziende	Animali	Aziende	Animali	Aziende	Animali	Aziende	Animali	Aziende	Animali
totale	15.530	242.000	Non applicabile								177	93.000



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana – anno 2010

8. Analisi dettagliata dei costi del programma

Costi connessi a	Descrizione	Numero di unità	Costo unitario in €	Importo totale in €	Richiesta di contributo comunitario (si/no)
1. Test					
1.1. Costo delle analisi	Test: IFD	700	24,79	€ 17.353,00	si
	Test:PCR	2.200	16,53	€ 36.366,00	si
	Test:IB	200	12	€ 2.400,00	si
	ELISA (PSA + PSC)*	85.000	2,48	€ 210.800,00	si
Totale spese test				€ 266.919,00	
3.1. Compensazione per gli animali perduti	Indennizzo animali abbattuti	40	2.000,00	€ 80.000,00	si
3.3. Spese relative alla distruzione	Abbattimento e distruzione suini in aziende infette o positive 3	40	700	€ 28.000,00	si
4. Pulizia e Disinfezione	Materiali e servizi ditte	40	300	€ 12.000,00	si
Totale altre spese				€ 120.000,00	
TOTALE				€ 386.919,00	

* All'attività prevista dal Piano di eradicazione della PSA viene abbinata la sorveglianza nazionale sulla PSC; pertanto al circa 50.000 test sierologici PSA bisogna aggiungere una stima di circa 35.000 test per la PSC.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana – anno 2010

Allegato

Relazione tecnica: zona ad alto rischio nel piano di eradicazione per le pesti suine. Proposta di modifiche e adeguamento della normativa nazionale e comunitaria.

1. Premessa

Si intende come **zona ad alto rischio per peste suina africana** quella parte del territorio nella quale è oggettivamente più alto il rischio di nuovi casi di malattia.

Storicamente circoscritta ad alcuni comuni della provincia di Nuoro, la zona ad alto rischio era stata notevolmente ampliata, fino ad includere circa un terzo del territorio regionale, in seguito alla grave epidemia del 2004; tale delimitazione, proposta nel piano di eradicazione del 2005 e approvata con Decisione 2005/362/CE del 2 maggio 2005, è stata adottata nella stessa data con la Decisione 2005/363/CE, che stabilisce misure di protezione nei confronti della malattia per gli altri stati membri. La Dec. 2005/363/CE è stata successivamente modificata nel senso di un'espansione della zona ad alto rischio, con la Dec. 2005/494/CE, conseguente ad un piccolo epidemico di PSA verificatosi nella provincia di Oristano; e di una sua importante diminuzione, con la Decisione 2007/12/CE, in conseguenza degli effetti benefici delle attività di risanamento del territorio documentate.

2. Criteri

Da un punto di vista formale le condizioni che determinano la definizione dei territori ad alto rischio sono specificate nell'art. 30 del D.A.I.S. n. 11/2006, che attua il piano di eradicazione delle pesti suine. In senso più ampio ed esaustivo, giova precisare che il concetto ultimo di zona ad alto rischio tende a coincidere con quelle parti di territorio dove si verifica l' endemizzazione della malattia.

Questo fenomeno in Sardegna tende a verificarsi esclusivamente nelle zone in cui, alla presenza del virus sotto forma di casi di malattia nei domestici e/o nei selvatici, fa riscontro una popolazione importante di suini illegalmente allevati allo stato brado.

Questi ultimi costituiscono il serbatoio naturale della malattia, la quale persiste nell'ambiente anche in seguito a fattori aggravanti specifici: clandestinità degli allevamenti, delle movimentazioni e delle macellazioni, e più in generale condizioni economiche e sociali che determinano scarsa accettazione da parte degli allevatori delle misure sanitarie e dei controlli previsti dalle norme.

Sulla base di queste considerazioni, si è proceduto ad analizzare i dati risultanti dalle attività svolte sul territorio da parte dei servizi veterinari, congiuntamente ai dati derivanti dalle informazioni ottenute dagli operatori locali (Corpo Forestale, amministratori dei comuni ecc.) e dalle analisi di laboratorio sui domestici e sui selvatici, per definire una proposta aggiornata di delimitazione della zona ad alto rischio stessa.

La delimitazione proposta, in considerazione della complessità dell'analisi dei vari fattori di rischio, non si limita ad una mera procedura di rilevamento dell'assenza o presenza dei fattori di rischio stessi, ma ad una loro valutazione congiunta, volta alla comprensione, caso per caso, dell'esistenza sostanziale di elementi di rischio oggettivo nei vari territori.

3. Considerazioni generali su base regionale:

- o Le attività di piano condotte nel 2008 (oltre 3.900 aziende sottoposte a prelievi sierologici, con oltre 47.000 campioni esaminati, v. par. 2.1 del Piano di eradicazione 2010), abbinate con l'aggiornamento dell'anagrafe, l'intensificazione della sorveglianza e in generale del livello d'attenzione al problema, hanno permesso un buon livello di monitoraggio della situazione. Risulta particolarmente rassicurante il dato derivante dall' assenza di sieropositività nei controlli fatti al mattatoio e nelle movimentazioni, che testimonia l'elevato livello di sicurezza dei suini immessi nel circuito commerciale; le sieropositività riscontrate si riferiscono a controlli in allevamento per attività di piano o in caso di macellazione familiare.
- o Per quanto riguarda i provvedimenti normativi, oltre all'Ordinanza n. 1/2006 del Presidente della Giunta Regionale (v. oltre), deve essere fatta un'importante menzione sull'Ordinanza 23 gennaio 2006 del Ministro della Salute. Quest'ultima, introducendo condizioni restrittive all'accesso degli indennizzi in seguito a focolaio di malattia e ridimensionando in modo sensibile il valore degli indennizzi, ha costituito un valido supporto finalizzato a scoraggiare tentativi di speculazione sui focolai di malattia.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana – anno 2010

Allegato


3.1. Cinghiali – stagione venatoria 2009-2010

L'organizzazione del sistema di raccolta di campioni dai cinghiali abbattuti e di razionalizzazione del loro riferimento territoriale al fine di garantire la significatività dei risultati ha comportato un importante lavoro di raccordo, informazione e formazione del personale e coordinamento delle attività, in particolare con le AASSLL, il Corpo Forestale e le associazioni venatorie.

I criteri scientifici di organizzazione delle attività sono stati definiti, oltre che con la collaborazione degli esperti veterinari dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale e del Centro di Riferenza Nazionale, insieme all'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica. Gli areali di campionamento sono stati definiti sulla base della capacità del territorio di ospitare la presenza dei cinghiali, raggruppati per metapopolazioni omogenee (ca. 200-300 Km. quadrati di macchia o bosco per areate).

Nella stagione venatoria 2009-2010 sono stati esaminati oltre 3.800 campioni sierologici, con lo 0,59% di prevalenza totale, e oltre 4.000 campioni di organo con assenza di positività virologiche.

Parti di territorio (macchia o bosco) considerate "portanti" per il cinghiale e loro raggruppamenti in macroareali





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana – anno 2010

Allegato

4. Descrizione nel dettaglio delle varie parti di territorio

4.1. Provincia di Sassari


Nella porzione di territorio (n. 2 Comuni) interessata dall'ipotesi di revoca dell'inclusione nella zona ad alto rischio sono state controllate n. 172 aziende e n. 606 capi, con assenza di positività sierologiche e virologiche. Sono stati controllati nella stagione venatoria anche n. 227 cinghiali, con assenza di positività sierologiche e virologiche.



Comuni interessati dalla revoca dei provvedimenti: Anela, Bultei, Nughedu San Nicolò, Pattada.

4.2. Provincia di Olbia Tempio

Nella porzione di territorio interessata (n. 2 Comuni) dall'ipotesi di revoca dell'inclusione nella zona ad alto rischio sono state controllate n. 66 aziende e n. 325 capi, con assenza di positività sierologiche e virologiche. Sono stati controllati nella stagione venatoria anche n. 9 cinghiali, con assenza di positività sierologiche e virologiche.



Comuni interessati dalla revoca dei provvedimenti: Alà del Sardi, Buddusò.




REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana – anno 2010

Allegato

4.3. Provincia Ogliastra

Nella porzione di territorio (n. 12 Comuni) interessata dall'ipotesi di revoca dell'inclusione nella zona ad alto rischio sono state controllate n. 91 aziende e n. 2.133 capi, con assenza di positività sierologiche e virologiche. Sono stati controllati nella stagione venatoria anche n. 281 cinghiali, con assenza di positività sierologiche e virologiche.



Comuni Interessati dalla revoca dei provvedimenti: Barisardo, Cardedu, Ellni, Girasola, Ilbono, Jerzu, Lanusei, Loceri, Lotzorai, Perdassas, Tertulio, Tortolì.

Si prevede invece l'inclusione nella zona ad alto rischio dei Comuni di Benetutti ed Orune, rispettivamente appartenenti alla provincia di Sassari (ASL 1) e di Nuoro (ASL 3) e confinanti tra loro, per il peggioramento della situazione epidemiologica, come desumibile dagli indicatori disponibili.

5. Conclusioni

La nuova delimitazione proposta per l'area ad alto rischio è ancora sovradimensionata, per motivi precauzionali, rispetto ai confini storici e alla reale presenza di serbatoi del virus della PSA sul territorio. La progressiva restrizione dei confini della zona ad alto rischio segue, oltre all'analisi epidemiologica dei dati disponibili, i progressi delle attività di sorveglianza svolte sul territorio da parte dei servizi veterinari. A prescindere dagli sviluppi delle attività di risanamento poste in essere nel centro della zona stessa, resta ancora da definire ulteriormente la situazione nel versante nord-est, dove agli episodi epidemici registrati negli ultimi anni ha fatto seguito un riscontro di situazioni di tensioni sociali nelle terre pubbliche, che rallentano di fatto i progressi dell'azione di risanamento.

Le parti di territorio attualmente candidate ad uscire dalla zona ad alto rischio sono in ogni caso caratterizzate dalla accertata perdita di una qualunque delle caratteristiche che possono essere motivo di inclusione nella zona ad alto rischio.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Proposta di Piano di eradicazione della Peste Suina Africana – anno 2010

Allegato

